

Mons. CESARE BONIVENTO PIME
Vescovo di Vanimo

IL DIACONATO CONCILIARE

Rottura o continuita'?

Vanimo (Papua New Guinea) 2009

Testo estratto dal libro di Cesare Bonivento "Il Celibato Ecclesiastico, Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica?", edito nel 2007 dalla Società San Paolo srl.

I diritti di ampliamento, di riproduzione, di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati in tutti i Paesi alla EDIZIONI SAN PAOLO S.r.l. – Piazza Soncino, 5 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).

INDICE

Introduzione	p.	3
Capitolo I: Il N. 29 della “Lumen Gentium”		4
1. La richiesta del Diaconato permanente fatta al Concilio		4
2. La richiesta del Diaconato permanente inserita nel De Ecclesia		6
3. La discussione in aula conciliare		7
4. La sorprendente votazione dei Padri Conciliari		10
Capitolo II: Il Motu Proprio “Sacrum Diaconatus Ordinem” di Paolo VI		12
1. La Restaurazione del Diaconato permanente nel quadro dell’antica tradizione della Chiesa		14
2. Il rimando a I Tim 3,8-13		16
3. La legge del celibato imposta ai giovani che si presentano a ricevere il Diaconato permanente		17
4. L’obbligo di chiedere il permesso della moglie per accedere al Diaconato		19
5. L’impossibilita’ per il Diacono vedovo di risposarsi		21
6. Il Diaconato permanente approvato nel contesto del Diritto Canonico in vigore nel 1967		22
7. Il Rito di Ordinazione Diaconale indicato da Paolo VI		23
8. La mancanza di riferimento ai tempi di astinenza rituale		26
9. Conferma dal Nuovo CIC e dal Nuovo Rito di Ordinazione Diaconale		
Conclusione		31
Paolo VI: Sacrum Diaconatus Ordinem		32
Boibliografia essenziale		37
Documenti di redazione conciliare		38
Documenti Pontifici riguardanti il Diaconato permanente		39

INTRODUZIONE

Dopo la pubblicazione di una mia precedente ricerca sul celibato sacerdotale nella quale portavo numerosissime testimonianze a favore delle sue radici apostoliche,¹ mi sono sentito fare più volte la seguente obiezione: se è vero che la Chiesa Latina è sempre stata fedele alle indicazioni degli Apostoli per quanto riguarda la continenza perpetua degli sposati e il celibato dei non sposati, e se è vero che questa disciplina riguardava indistintamente tutti coloro che ricevevano gli Ordini Maggiori (ossia i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi), come mai il Vaticano II, approvando i Diaconi permanenti sposati, ha permesso loro di usare il matrimonio dopo l'Ordinazione? Sembra infatti, continua tale obiezione, che questa sia la prassi comune.

Si tratta di un'obiezione gravissima, che, se fosse vera, metterebbe in contraddizione la Chiesa postconciliare con la Chiesa universale di sempre. Inoltre essa avrebbe delle conseguenze molto pesanti per il futuro della Chiesa. Infatti, supposto che in futuro la Chiesa approvasse l'Ordinazione al Presbiterato di uomini sposati (ipotesi teologica possibile, anche se pastoralmente non probabile), non si vede come essa potrebbe impedire loro l'uso del matrimonio, dopo che esso è stato concesso ai Diaconi sposati. Le stesse motivazioni che giustificano l'uso del matrimonio per i Diaconi sposati varrebbero anche per i Sacerdoti sposati.

È d'obbligo quindi accettare la sfida di tale obiezione, e vedere qual è il vero insegnamento del Vaticano II a proposito del Diaconato permanente.

Per dare una risposta a tale quesito bisogna prendere in considerazione due fonti principali, e cioè: il N 29 della *Lumen Gentium*, con il quale il Vaticano II ha deciso di ristabilire il Diaconato permanente nella Chiesa Cattolica di rito latino, e poi il *Motu Proprio* "Sacrum Diaconatus Ordinem", con cui Paolo VI ha posto in atto la decisione conciliare, interpretandone autorevolmente la mens.

Per facilitare la lettura di tale articolo ho citato in lingua italiana sia i documenti conciliari che pontifici. Invece ho preferito lasciare il testo latino nei testi di redazione conciliari. La ragione è semplice: la traduzione dei primi è ufficiale ed è tratta dal sito elettronico del Vaticano, mentre per i secondi non vi è nessuna traduzione ufficiale e l'unico testo autentico è quello latino.

¹ Bonivento Cesare, *Priestly Celibacy, Ecclesiastical Institution or Apostolic Tradition*, Vanimo, Papua New Guinea, pp.117, 2006

Capitolo I

Il numero 29 della Lumen Gentium

Gli interrogativi che nascono a riguardo del Diaconato Conciliare sono motivati dal testo con cui il Vaticano II ha deciso di ristabilirlo di nuovo nella Chiesa Latina.

Troviamo questo testo all'interno del N. 29 della Lumen Gentium. Al termine di esso si dice: "Col consenso del Romano Pontefice questo Diaconato potrà essere conferito a uomini di matura età anche viventi nel matrimonio, e così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato"²

Siccome in questo testo si approva l'accesso al Diaconato sia per gli sposati che per i celibi, e si vincola questi ultimi al celibato perpetuo, si è comunemente concluso che la continenza sacerdotale era dovuta soltanto dai celibi, mentre gli sposati potevano continuare l'uso del matrimonio come dinnanzi.

Ma tale conclusione è legittima? Essa riflette davvero il pensiero del Vat. II a questo proposito o no? Proviamo a vedere.

1. La richiesta del Diaconato permanente fatta al Concilio.

Il 10 novembre 1962 fu presentato in aula conciliare il primo schema riguardante il De Ecclesia. Tra gli argomenti più nuovi e interessanti dal punto di vista dottrinale vi era il tema proposto al capitolo II riguardante l'Episcopato come grado supremo del Sacramento dell'Ordine. Esso veniva sviluppato dando spazio sia all'Episcopato che al Presbiterato. Nessun accenno invece

² Ecco il testo globale della LG 29: "In un grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio, ma per il servizio ». Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella « diaconia » della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col Vescovo e con il suo presbitero. È ufficio del Diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i Diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: « Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ».

E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina oggi vigente della Chiesa Latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitati, il Diaconato potrà in futuro essere ristabilito come proprio e permanente grado della gerarchia. Spetterà poi alla competenza dei raggruppamenti territoriali dei Vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con l'approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che tali Diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso del Romano Pontefice questo Diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato".

veniva dato al Diaconato. Cio' era del tutto comprensibile, considerando che il Diaconato era ormai vissuto da secoli dalla Chiesa Cattolica come un passaggio al Presbiterato. Ma la mancanza di una riflessione specifica sul Diaconato era oggettivamente una lacuna, perche' il Diaconato e' una realta' nata dagli Apostoli, che e' stata sempre intimamente legata all'Episcopato e al Presbiterato, e ha avuto una lunga e gloriosa storia all'interno della Chiesa Universale.

Di conseguenza non tardo' ad apparire una richiesta di numerosi teologi e uomini di Chiesa, che si rivolgevano a tutti i Padri Conciliari, perche' venisse ristabilito nella Chiesa Cattolica il Diaconato permanente, e la sua trattazione venisse inserita nello schema De Ecclesia.³

Questo documento diceva che si faceva portavoce del desiderio di vastissime aeree all'interno della Chiesa Cattolica, e poi si soffermava a descrivere i tratti essenziali di tale Diaconato permanente, il suo fondamento biblico ed ecclesiale, la sua necessita' per la Chiesa attuale, soprattutto per la Chiesa missionaria, e infine il suo posto nella struttura della Chiesa.

Tra le molte questioni si affrontava anche quella del celibato. E' interessante vedere come veniva illustrato. Si diceva che il celibato rappresenta una grande testimonianza in un mondo sempre piu' rivolto ai beni di questa terra. Esso sarebbe stato vissuto in tal senso dai Diaconi degli Ordini Religiosi. Pero' si aggiungeva subito che, "siccome il celibato non era richiesto dalla natura del Diaconato", il Diaconato poteva diventare motivo di santita' per gli sposati che avrebbero ricevuto tale Ordine. Si diceva inoltre che l'approvazione del Diaconato permanente senza permetterne l'accesso agli sposati non sarebbe stato di nessun significato per la Chiesa.⁴ In altre parole la richiesta di ristabilire il Diaconato permanente, andava di pari passi con la convinzione che la continenza perpetua non si applicava ne' agli sposati ne' ai celibi che diventavano Diaconi.

Si rimane sorpresi che i firmatari fossero cosi' sicuri delle loro affermazioni e che non fossero a conoscenza di tante affermazioni ufficiali o comunque autorevoli della Chiesa dei primi secoli, che a riguardo della continenza perpetua e del celibato diaconali indicavano una direzione esattamente opposta a quella da loro affermata.⁵ La sorpresa e' tanto piu' grande quando vediamo che questi documenti sono citati dagli stessi estensori di tale petizione.⁶

³ Questo documento, non aveva ne' titolo ne' data. Per praticita', ci permettiamo di chiamarlo "Eminentissime Domine" dalle due prime parole con le quali inizia. Esso era indirizzato ai Padri Conciliari ed era sostenuto da 91 firme di vari teologi e personalita' ecclesiasitiche, tra cui spiccavano quelle di Alfons Auer, Ives Congar, Bernard Haering, Hubert Jedin, Karl Rahner.

⁴ ibidem, p. 6: "Sacri caelibatus sacerdotalis sine dubio est testimonium reddere mundo curis saecularibus irretito de omnium hominum vocatione caelesti. Isti Diaconi qui v.g. ut religiosi caelibes ordinarentur hac ordinatione, hanc missionem participarent. Ex altera parte Ecclesia hodierna eiusque theologia simul magis hodie insistunt in illo testimonio divino coram mundo in maligno posito, quod matrimonium christianum tamquam signum sacrum caritatis Christi erga Ecclesiam praestat. Cum igitur diaconatus neque ex parte sacramentalis collationis neque ex munere diaconis concredito caelibatum exigit, expedire videtur ut Ecclesia etiam Latina admittat atque foveat ea bona praesertim apostolica, quae reconditae sunt in matrimonio christiano eorum, qui huic tertio gradui hierarchiae ecclesiasticae addicti sunt. Specialis aptitudo diaconi matrimonio iuncti pro multis functionibus supra recensitis negari posse non videtur. Tali diacono iniungenda esset norma aliqua spiritualis suo muneri suoque matrimonio corrispondentis. Censemus restaurationem diaconatus efficacem illan non esse, quae ab isto ordine arceret viros matrimonio iunctos".

⁵ Cf. i capitoli 2 e 3 della prima parte di questo studio. Essi rimandano inoltre ad altre pubblicazioni piu' specifiche, la cui ricca documentazione lascia pochi dubbi in proposito.

2. La richiesta del Diaconato permanente inserita nel De Ecclesia

Tale documento, a causa soprattutto delle firme di grande prestigio che lo sottoscrivevano, ebbe un enorme influsso sulla Commissione teologica. Questa fini' per inserire il problema del Diaconato permanente al N. 15 del secondo schema del De Ecclesia (1963), accettando quasi interamente l'impostazione suggerita da tale documento, anche a riguardo del celibato. Il testo infatti da una parte diceva che niente impediva alla Chiesa di restaurare il Diaconato o solo per certe regioni o per tutta la Chiesa, e dall'altra affermava che spetta ai Vescovi decidere se i Diaconi permanenti voluti dal Vat. II dovessero essere vincolati alla legge del celibato o meno. In altre parole, il testo lasciava ai Vescovi di decidere se dopo l'Ordinazione Diaconale, il Diacono potesse ancora sposarsi o no. Il testo latino cosi' leggeva:

“Gradu inferiore in ministerio hierarchico, Episcopo et Presbyteris adsistunt Diaconi, qui sacrificii celebrationi inserviunt, ministri extraordinari sollempnis baptismi et sacrae communionis existunt, et varia officia publicae caritatis, praedicationis et administrationis exercere possunt, prout eis a competenti auctoritate assignata fuerint. Licet hodie in Ecclesia diaconatus ut plurimum habeatur solummodo tamquam gradus, quo ad sacerdotium ascenditur, haec disciplina tamen non semper virguit nec hodie ubique viget. Imo diaconatus in futuro tamquam proprius ac permanens gradus hierarchiae exerceri poterit, ubi Ecclesia id pro necessitate curae animarum, aut in certis regionibus aut in omnibus, expedire censuerit. Quo in casu ad praepositos Ecclesiae spectat decernere utrum tales diaconi sacra coelibatus lege adstringantur necne”.

Bisogna osservare che tale proposta non accennava ancora ai Diaconi sposati. Essa sembra accennare solo ai Diaconi celibi, che avrebbero poi potuto sposarsi dopo l'ordinazione diaconale, se i Padri conciliari avessero espresso parere favorevole.⁷

In realta' tale testo redazionale riguardante il Diaconato permanente in relazione al celibato, era di una novita' assoluta in campo dottrinale, anche se non tutti se ne accorsero. Il fatto di rimettere ai Padri Conciliari la decisione di vincolare o meno il Diaconato al celibato perpetuo significava non solo ignorare l'insegnamento dei Papi, dei Concili, e dei Padri dei primi sette secoli della Chiesa, ma anche ridurre il celibato sacerdotale al rango di una semplice istituzione ecclesiastica, ossia di una istituzione che poteva essere modificata in qualsiasi momento dalla Chiesa stessa. Questo passo era tanto piu' sorprendente in quanto era noto che il Concilio di Trento si era rifiutato di definire il celibato sacerdotale come una pura istituzione ecclesiastica.⁸ Sarebbe stato logico quindi aspettarsi una grande prudenza al riguardo. Ora, i redattori del De Ecclesia, dal momento che suggerivano ai Padri Conciliari di decidere o meno circa il celibato diaconale, avevano gia' deciso per conto loro che il celibato diaconale era di istituzione ecclesiastica. Era storicamente e dottrinalmente giustificata una proposta del genere? Di fatto avvenne cosi'.

Comunque l'aspetto piu' sorprendente era che la proposta di un Diaconato con possibilita' di matrimonio dopo l'ordinazione era senza precedenti nella storia della Chiesa, non solo di quella Occidentale, ma anche di quella Orientale. Una sua eventuale approvazione avrebbe quindi

⁶ Cf. “Eminentissime Domine”, doc. cit., n. 3, p. 3.

⁷ cf: Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia, Pars I, Typis Polyglottis Vaticanis - MCMLXIII, p. 26, lin. 28-41.

⁸ Cf. Stickler Alfons M., Il celibato Ecclesiastico, pp. 34-35, Citta' del Vaticano, 1994.

creato una rottura non solo col passato della Chiesa Latina ma anche con la disciplina della Chiesa Ortodossa, nonostante essa sia piu' accomodante in questa materia. La Chiesa Ortodossa infatti, quantunque a seguito del Concilio Trullano II del 691 permetta ai Diaconi e Presbiteri sposati di usare del matrimonio, non ha mai permesso e non permette tuttora a nessuno di contrarre il matrimonio dopo l'Ordinazione Diaconale.⁹ Si capisce allora la sorpresa che tale proposta creò nei Padri Conciliari, e anche il rischio che essa rappresentò per tutta la Chiesa Cattolica.¹⁰

3. La discussione in aula conciliare

Sta di fatto che i Padri Conciliari non si sentirono a loro agio di fronte alla proposta di decidere se il Diaconato doveva essere vincolato o no al celibato. Il dibattito che ne seguì in aula conciliare fu così ampio e anche confuso, che apparve il rischio che l'intera questione del Diaconato venisse rigettata dall'Assemblea Conciliare a causa del celibato.

Siccome dall'accesa discussione conciliare non si poteva dedurre l'orientamento dei Padri Conciliari, fu necessario porre una quesito specifico al riguardo, che salvasse almeno la questione del Diaconato in se'. Esso veniva così presentato: "Se piaccia o no ai Padri di preparare uno schema in cui si consideri l'opportunità di instaurare il diaconato come grado distinto e permanente del ministero sacro, secondo l'utilità della Chiesa nelle varie regioni"¹¹

⁹ Concilio Trullano II, can. VI: "Poiche' nei canoni apostolici si dichiara che tra tutti coloro che sono promossi allo stato clericale da non sposati soltanto i lettori e i cantori possono sposarsi, noi pure, seguendo tale decisione, determiniamo di conseguenza che non e' assolutamente permesso ai Suddiaconi, Diaconi, o Presbiteri di contrarre matrimonio, e se per caso si permettessero di fare così, devono essere deposti. E se qualcuno di coloro che entrano nello stato clericale desiderasse unirsi ad una moglie attraverso un matrimonio legale prima di essere ordinato Suddiacono, Diacono o Presbitero, gli sia permesso di fare ciò."

¹⁰ In realtà ci fu il tentativo da più parti di far presente alla Commissione Teologica che la situazione del Diaconato era stata storicamente diversa da quella descritta nel secondo e terzo schema del De Ecclesia, ma la Commissione Teologica non cedette: Cf. Schema Constitutions Dogmaticae De Ecclesia, Modi, III, Caput III De Constitutione Hierarchica Ecclesiae Et In Specie de Episcopatu, Typis Poyglottis Vaticanis - MCMLXIV, p. 58: 230 – Pag. 75, lin. 6: Unus Pater proponit ut loco "restitui poterit", dicatur: "institui poterit. Ratio: Historice non constat aliquando existisse diaconatum permanentem ut intelligitur in schemate. R. – Diaconatus *permanens* in antiqua Ecclesia existitit, licet forsitan non cum omnibus illis formis, quae nunc a textu recepto, p. 74, lin: 28-36, praevidentur. Ergo stet textus".

Altri due interventi dei Padri Conciliari in aula confermano l'idea che la Commissione Teologica fosse a favore dell'uso del matrimonio per i diaconi sposati. Lo si deduce da due interventi dei Padri Conciliari e dalle risposte date dalla Commissione Redazionale.

La prima riguarda la richiesta di un gruppo di 18 Padri di inserire nel testo conciliare l'idea che i Diaconi sposati devono osservare la continenza secondo la tradizione ininterrotta della Chiesa. La risposta della Commissione teologica fu che tale suggerimento contraddice il testo: cf. ibidem, p. 58, 12, p. 60, 240.

La seconda riguarda la richiesta che il testo conciliare fosse molto esplicito a riguardo della legge del celibato anche per i diaconi sposati. In particolare si domanda che si dica esplicitamente che i Diaconi sposati non possono risposarsi. La Commissione risponde che tali richieste esulano dal tema, e che spetta al diritto decidere se i Diaconi sposati non possono più risposarsi. cf. ibidem p. 61, 242.

Come si vede, sono due risposte che lasciano pochi dubbi al riguardo della mens della Commissione Teologica.

¹¹ Cf. Propositiones Congregationis Generalis suffragiis subiciendae quoad Caput II Schematis De Ecclesia, Typis Poyglottis Vaticanis – MCMLXIII, p. 3: "Queritur: 5. Utrum placeat Patribus ita apparari schema ut opportunitas consideretur instaurandi diaconatum ut gradum distinctum et permanentem sacri ministerii, secundum utilitatem Ecclesiae in diversis regionibus".

Come si vede la domanda riguardava il Diaconato permanente, senza nessuna menzione del celibato.

Il 30 Ottobre 1963 ci fu la risposta positiva dei Padri conciliari con 1588 a favore e 525 contrari.¹² La risposta dei Padri Conciliari fu positiva, ma appunto in quei termini generali, senza cioè entrare in merito alla questione del celibato.

Fu presentato quindi un terzo schema del De Ecclesia che entrava piu' dettagliatamente nel problema del Diaconato e particolarmente del celibato. Ad esso era dedicato il N. 29 del terzo schema del De Ecclesia, Questo numero era diviso in due commi: Il primo descriveva le funzioni del Diaconato.¹³ Il secondo invece si soffermava:

- sul problema del Diaconato permanente come principio;
- sull'autorità competente, vale a dire i Vescovi, con l'approvazione del Sommo Pontefice;
- sulla possibilità di conferire il Diaconato a uomini sposati,
- sulla possibilità o meno di dare il Diaconato a dei giovani idonei, senza il vincolo del celibato. O se invece si dovesse riaffermare la legge del celibato anche per questi Diaconi.

Il testo così leggeva:

*“Cum vero haec munera, ad vitam Ecclesiae summopere necessaria, in disciplina Ecclesiae latinae hodie vigenti in pluribus regionibus adimpleri difficulter possint, Diaconatus in futurum tamquam proprius ac permanens gradus hierarchiae restitui poterit. Ad competentes autem varii generis territoriales Episcoporum coetus, approbante ipso Summo Pontifice, spectat decernere, utrum et ubinam pro cura animarum huiusmodi diaconos institui opportunum sit. Supremae Auctoritati competit decernere, utrum hic diaconatus viris maturioris aetatis etiam in matrimonio viventibus conferri possit, vel imo iuvenibus idoneis quibus non imponatur lex coelibatus, an e contra lex coelibatus etiam pro huiusmodi diaconis firma remanere debeat”.*¹⁴

Ovviamente la discussione fu ancora una volta accesissima, e ancora una volta non si poté conoscere il vero orientamento dell'assemblea conciliare. Non potendo perciò arrivare ad una

¹² Cf.: Relatio Super Caput III Textus Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV, p. 19: “Post longam et amplam disceptationem in aula, die 30 octobris anni elapsi, quaestio quinta patribus in aula proposita sic sonabat: “Utrum placeat Patribus ita apparari schema ut opportunitas consideretur instaurandi diaconatum ut gradum distinctum et permanentem sacri ministerii, secundum utilitatem Ecclesiae in diversis regionibus?”. Responderunt: Placet: 1588. Non Placet: 525”.

¹³ Cf.: De Ecclesia Textus Propositus Post Discussiones Mart. 1964, Caput III (olim II) De Constitutione Hierarchica Ecclesiae et in specie De Episcopatu, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV, pp. 28: “In gradu inferiori hierarchiae sistunt Diaconi, quibus “non ad sacerdotium, sed ad ministerium” manus imponuntur. Gratia etenim sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et charitatis populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque prebyterio, inserviunt. Diaconi est, prout ei a competenti auctoritate assignatum fuerit, solemner baptisum administrare, Eucharistiam servare et distribuere, matrimonio Ecclesiae nomine adsistere et benedicere, Viaticum moribundis deferre, fidelibus sacram adsistere Scripturam, populum instruere et exhortari, fidelium cultui et orationi praesidere, sacramentalia ministrare, funeri ac sepulturae praesesse. Caritatis et administrationis officiiis dediti. Meminerint Diaconi moniti Beati Polycarpi: Misericordes, seduli, incedentes iuxta veritatem Domini, qui omnium minister factus est”.

¹⁴ Ibidem, pp. 28-29.

votazione globale del testo, la Commissione Teologica decise di richiedere la votazione su ciascuno dei quattro temi sopra elencati, e spiegava il nuovo testo come segue:

“Nota explicativa ad textum novum:

Huic textui responderet triplex vel quadruplex suffragatio:

prima, de prima phrasi, in qua approbatur principium restaurati diaconatus;

secunda, de secunda phrasi, in qua determinatur auctoritas competens (quodsi textus reiicitur, sola auctoritas competens est Romanus Pontifex);

tertia, de primo membro tertiae phraseos: approbante Romano Pontifice, diaconatus conferri potest viris maturis uxoratis;

quarta, de altero membro tertiae phraseos: approbante Romano Pontifice diaconatus conferri potest etiam iuvenibus sine lege coelibatus.

Si autem tertia vel quarta propositio admittitur, ultima incisa cadunt.

Si tertia et quarta reiiciuntur statuitur ipso facto ultima incisa (= *an e contra lex coelibatus etiam pro huiusmodi diaconis firma remanere debeat*). Si exitus tertiae suffragationis est negativus, quarta suffragatio fit superflua et stat ultima incisa (= *an e contra lex coelibatus etiam pro huiusmodi diaconis firma remanere debeat*)”.¹⁵

I quesiti piu’ delicati erano il terzo riguardante la possibilita’ di conferire il Diaconato agli sposati, e il quarto riguardante la possibilita’ di non obbligare al celibato i giovani non sposati che lo avrebbero ricevuto.

Nella sua relazione ai Padri Conciliari a riguardo di tale discussione, Mons. Jemenes L. Henriquez disse che era inutile e faticoso ricordare tutti gli argomenti pro e contro il Diaconato permanente, espressi dagli interventi in Aula conciliare. Egli, riassumendo in poche parole il dibattito conciliare diceva che erano molti i Padri che si mostravano favorevoli all’approvazione dei Diaconi sposati, e che d’altra parte erano pochi i Padri favorevoli ad ammettere al Diaconato permanente dei giovani, senza imporre loro la legge del celibato.¹⁶

In base al documento di cui sopra e ad altri documenti di redazione, si desume che la previsione della Commissione Teologica era che questi due quesiti (il terzo e il quarto) sarebbero stati o approvati insieme o rigettati insieme.¹⁷ In una certa prospettiva cio’ era logico. Infatti, se

¹⁵ Schema Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV, p. 75.

¹⁶ “Inutile et fastidiose recolerentur tot argumenta, pro et contra, quae in disceptationibus in Aula prolata fuerunt. Tantum in hac re meminisse iuvabit: Multi fuisse Patres qui priorem hypotheseim consideraverunt, indicantes ‘patres familias’, ‘homines iam coniugatos’, ‘homines maturos’, ‘adultos iam catechistas’, ‘viros probatos et uxoratos’, ‘viros adultae aetatis qui experimentum zeli dederint’, ‘viros distinctos et graviores’, ‘probatos et eruditos’, ‘probatos aetate provectos’, ‘viros qui seipsos sustenant’; pauci vero fuisse Patres qui iuvenes, talem vocationem habentes, ad diaconatum vellent non imponendo eis legem coelibatus”: cf. Relatio Super Caput III Textus Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV, p. 20; cf. Schema Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV, pp. 107-113.

¹⁷ cf. Quaesitum circa modum suffragandi Schema Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV, p. 23. Al momento della votazione in aula il terzo quesito di cui sopra veniva presentato come segue: “Supraemae Auctoritati competit decernere, utrum hic diaconatus viris maturioris aetatis etiam in matrimonio viventibus conferri possit”. Il quarto, che si riferiva al celibato o meno dei diaconi non sposati veniva invece presentato con due alternative come segue: “– a) vel imo iuvenibus idoneis quibus non imponatur lex coelibatus, - b) an e contra lex coelibatus etiam pro huiusmodi diaconis firma remanere debeat”. Nell’intento di aiutare i Padri ad esprimere il loro voto con cognizione di causa la commissione informo’ che a riguardo del quarto quesito, solo la prima alternativa veniva messa ai voti e poi commentava cosi’: “Si autem tertia vel quarta propositio admittitur, ultima incisa evidenter cadit. Si tertia et quarta reiiciuntur statuitur ipso facto ultima incisa. Si exitus tertiae

approvando i diaconi sposati si intendeva anche riconoscere loro il diritto di usare del matrimonio, non si vedeva il perché di impedire il matrimonio a coloro che ricevevano il Diaconato permanente quando erano ancora celibi. Se invece non si riconosceva ai Diaconi sposati il diritto di usare il matrimonio, doveva essere negata anche ai Diaconi celibi la possibilità di sposarsi dopo l'Ordinazione.

4. La sorprendente votazione dei Padri Conciliari

In aula conciliare avvenne invece qualcosa di sorprendente, che non era assolutamente previsto e che obbligò a dare una nuova interpretazione al termine 'sposato'. Infatti i Padri Conciliari approvarono l'ammissione degli sposati all'Ordine del Diaconato, mentre bocciarono la possibilità di ordinare al Diaconato i celibi, senza il vincolo del celibato perpetuo. Sia pure con grande sorpresa dei redattori, il testo conciliare dovette essere corretto nel modo seguente: "Col consenso del Romano Pontefice questo Diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato".¹⁸

Ora questa risposta dei Padri Conciliari non fu di poco conto. Essa obbligò e tuttora obbliga a ripensare in che senso gli sposati furono ammessi al Diaconato permanente.

Obbliga perché con questa decisione il Vat. II non faceva altro che ricollegarsi alla disciplina della Chiesa universale dei primi sette secoli, la quale permetteva l'accesso al Diaconato sia agli uomini sposati che ai celibi. Tuttavia obbligava i primi a rinunciare all'uso del matrimonio, e obbligava i secondi al celibato perpetuo. Le testimonianze in merito sono numerosissime.¹⁹

A questo punto è giusto domandarci: il testo conciliare di LG 29 intende ristabilire ('restaurare') il Diaconato secondo la mens della Chiesa antica o no? Pare di sì, anche se non lo si dice esplicitamente. Infatti le note 74 e 75 del primo comma, che è fondamentale per capire quale Diaconato permanente il Concilio volesse ristabilire, si richiamano sia ai Padri Apostolici quali S. Policarpo e S. Ignazio, sia a documenti dei primissimi secoli della Chiesa quali la Didache, le "Costituzioni degli Apostoli" e le "Costituzioni della Chiesa Egiziaca".²⁰

suffragationis est negativus, quarta suffragatio fit superflua et stat ultima incisa". Come si vede cioè che non era previsto, era l'eventualità che i Padri approvassero la terza, cioè il Diaconato agli sposati, e bocciassero la quarta, cioè il Diaconato ai non sposati, senza il vincolo del celibato perpetuo. Ed è invece quello che capì in aula conciliare.

¹⁸ Cf. Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia, Modi, III, Caput III De Constitutione Hierarchica Ecclesiae Et In Specie de Episcopatu, Typis Polyglottis Vaticanis - MCMLXIV, p. 4: "De consensus Romani Pontificis, his diaconatus maturioris aetatis etiam in matrimonio viventibus conferri poterit, necnon iuvenibus idoneis, pro quibus tamen lex coelibatus firma remanere debet".

¹⁹ Cf. Bonivento Cesare: Il celibato sacerdotale, Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica, Edizioni San Paolo, 2007, pp. 29-75.

²⁰ Il primo comma di LG 29, con le note 74 e 75 si presenta così: "In un grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio, ma per il servizio ». (74) Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella « diaconia » della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col Vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del Diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i Diaconi si ricordino del monito di S.

Ci si può anche chiedere: l'uso da parte del Vat. II del termine 'sposati' senza nessun'altra precisazione, permette di concludere che secondo il Vaticano II i Diaconi sposati possono usare del matrimonio? Sembra di no, perché non è la prima volta che la Chiesa ammette gli sposati al Diaconato, e in passato ha sempre detto loro di osservare la continenza perpetua.

Ancora. Si può dire che la LG 29 permetta ai Diaconi sposati l'uso del matrimonio per il fatto che non lo proibisce esplicitamente? La risposta è negativa, perché nella Chiesa Universale dei primi sette secoli vi fu una disciplina esplicita a proposito della continenza perpetua dei Diaconi sposati, e tale disciplina non fu mai rinnegata dalla Chiesa Latina. Un silenzio in materia non significa altro che la conferma del passato. Se il Vat. II avesse voluto andare contro tale disciplina, avrebbe dovuto dirlo in termini chiarissimi, come ha fatto il Concilio Trullano II (691). Questo Concilio, volendo introdurre nella Chiesa Orientale una nuova disciplina parzialmente in contrasto con quella fino allora in uso nella Chiesa di Roma, ricorda innanzitutto la prassi della Chiesa Latina a cui si vuole opporre, e poi sanziona in termini inequivocabili l'uso del matrimonio per i Diaconi e i Presbiteri sposati. Se la Chiesa Latina avesse voluto fare ugualmente, non avrebbe avuto altra scelta che dirlo in termini altrettanto inequivocabili. In LG 29 non vi è niente di tutto questo. Ciò significa che non vi è nessuna innovazione in proposito.

Concludere dunque come da qualche parte è stato fatto, che il silenzio del Vaticano II, giustifica una disciplina che è contraria a quella in atto da sempre nella Chiesa Cattolica, significa arrivare ad una conclusione teologica senza alcun fondamento dottrinale e quindi del tutto arbitraria.

Del resto, per capire il pensiero dei Padri Conciliari che sottostava all'approvazione del Diaconato sposato, è illuminante leggere la relazione fatta in aula conciliare da Mons. Franziscus Franic il 14-9-1964, poco prima che la questione del Diaconato sposato venisse messa ai voti. Egli, parlando a nome del Consiglio di presidenza del Concilio, diceva che la principale preoccupazione dei Padri Conciliari che si erano espressi contro la reintroduzione del Diaconato, era la difesa del celibato per gli Ordini Maggiori. Essi temevano infatti che, se i Diaconi fossero stati esentati dal celibato, questo sarebbe stato il primo passo per l'abolizione del celibato sacerdotale.²¹ Egli consigliava dunque i Padri ad approvare il Diaconato permanente, vincolato alla legge del celibato.²²

Policarpo: « Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ». (75)

(74) *Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae*, III, 2: ed. Funk, Didascalia, II, p. 103. *Statuta Eccl. Ant.* 371: Mansi 3, 954.

(75) S. Polycarpus, *Ad Phil.* 5, 2: ed. Funk, I, p. 300: *Christus dicitur . omnium diaconus factus .. Cfr. Didache*, 15, 1: *ib.*, p. 32. S. Ignatius M. *Trall.* 2, 3: *ib.*, p. 242. *Constitutiones Apostolorum*, 8, 28, 4: ed. Funk, *Didascalia*, I, p. 530.”

²¹ Cf.: *Relatio Super Caput III Textus Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV*, p. 31: “*Perscrutans interventus patrum in Concilio puto illos patres qui locuti sunt contra instaurationem diaconatus prae animis habuisse defensionem sacrae legis coelibatus in Ecclesia pro illis qui in maioribus ordinibus constituuntur. Si nempe ab ista lege eximerentur diaconi, tunc forsitan haec exemption esset primus gradus ad debilitandum coelibatum sacerdotalem. Revera populus ita intellexit nostram discussionem de instauratione diaconatus uxorati. Immo prodierunt quidam articuli, scripti etiam a professoribus sacerdotibus catholicis, qui proponunt possibilitatem accipiendi ordinem sacrum presbyteratus sine coelibatu*”.

Bisogna notare che Mons. Franic, proponendo l'osservanza del celibato non distingueva affatto tra il Diaconato permanente degli sposati e il diaconato permanente dei celibi, pur sapendo che i Padri avevano di fronte a loro due quesiti ben precisi: uno riguardante gli sposati e l'altro i celibi. Egli suggeriva la legge del celibato per il Diaconato permanente in quanto tale: quindi tanto per gli sposati che per i celibi.

Le votazioni in aula conciliare cominciarono il 21 settembre, e cioè una settimana dopo la relazione di Mons. Franic, e con esse il Concilio approvò il diaconato permanente per i candidati sposati, mentre mantenne la legge del celibato per i candidati non sposati al Diaconato.

Se quanto dice Mons. Franic a riguardo della sensibilità dei Padri Conciliari è vero, e se teniamo in considerazione il suggerimento che egli diede loro, risulta difficile pensare che i Padri Conciliari abbiano obbligato i non sposati al celibato perpetuo, e abbiano poi lasciati liberi gli sposati di usare il matrimonio. Bisogna quindi essere estremamente prudenti nel dire che il Concilio ha permesso l'uso del matrimonio ai Diaconi sposati. Sembra più vero il contrario.

Per arrivare a conoscere la vera mens del Concilio, a questo punto non si può far altro che esaminare l'interpretazione ufficiale datane dal Supremo Legislatore, cioè il Sommo Pontefice con il Motu Proprio "Sacrum Diaconatus Ordinem" con cui ha restaurato nella Chiesa Latina il Diaconato permanente.

Capitolo II

IL MOTU PROPRIO

“SACRUM DIACONATUS ORDINEM”

Il "Sacrum Diaconatus Ordinem" (SDO) è il Motu proprio con cui il 18-6-67 Paolo VI ha posto in atto la decisione conciliare di ristabilire il Diaconato permanente nella Chiesa Latina. È il documento quindi che interpreta autoritativamente la mente del Concilio.

Esso si sviluppa nel modo seguente:

Introduzione: Paolo VI afferma che con l'istituzione del Diaconato il Concilio ha voluto collegarsi all'antica tradizione della Chiesa, e descrive tale tradizione come derivante

²² Ibidem, pp. 31-32: " Si ergo instaurare Concilio placuerit diaconatum uti ordinem permanentem, melius esset etiam pro istis diaconis praescribere coelibatum, ut ita etiam orthodoxis, immo et ipsis protestantibus demus exemplum, quantum Ecclesia Catholica magni facit coelibatum, ut eum prescribat etiam suis diaconis. Nam orthodoxi magni faciunt suos monachos et suos episcopos maxime, quia observant vitam coelibem".

Mons. Franic aggiungeva inoltre: "Propterea nil mirum, si quidam episcopus orthodoxus in Jugoslavia cohortatus est quendam nostrum episcopum catholicum ad defensionem diaconatus coelibis in Ecclesia catholica. Nam ministri sacri, qui coelibem vitam ducunt, secum illum episcopum orthodoxum multo validius resistere possunt impugnationibus contra fidem. Quo experientia nostra quotidie comprobatur".

dall'insegnamento di S. Paolo in Ph. 1,1 e in I Tim 3,8-13, e dagli stessi Apostoli. In questa introduzione si dichiara che i Diaconi permanenti hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti dal Diritto Canonico per tutti i chierici e per i diaconi in special modo, a meno che non vi siano altre decisioni in proposito.

Cap. I: Si parla dell'Autorita' a riguardo del Diaconato. Spetta alle Conferenze Episcopali decidere circa la necessita' del Diaconato permanente e fissarne le modalita', dopo aver ricevuto l'approvazione del Sommo Pontefice.

Cap. II: Si descrive la prima categoria di persone ammesse al Diaconato permanente, e cioe' i giovani di non meno di 25 anni. A questo proposito si dice che essi devono osservare il celibato seguendo la Tradizione della Chiesa, confermata dal Concilio Ecumenico.

Cap. III: Si descrive la seconda categoria di persone ammesse al Diaconato permanente, e cioe' gli sposati. A questo proposito si ricorda che essi:

- Devono avere il permesso della moglie;
- La moglie deve essere di buoni costumi;
- Devono aver dato lunga prova di vita cristiana e di condotta irreprensibile;
- Devono essere vissuti parecchi anni nel matrimonio e devono aver guidato bene la loro famiglia;
- Non possono piu' risposarsi.

Cap. IV: Si parla dell'incardinazione in diocesi dei Diaconi permanenti e del sostegno economico da dare a coloro che non sono religiosi.

Cap. V: Si descrive il ruolo liturgico e caritativo comune a tutti i Diaconi permanenti;

Cap. VI: Si danno delle indicazioni precise per la vita spirituale e diocesana dei Diaconi permanenti, senza nessuna differenza tra quelli sposati e non sposati.

Cap. VII: Si parla dei Diaconi permanenti appartenenti agli Istituti o Ordini Religiosi.

Cap. VIII: Si afferma che:

- il rito di Ordinazione diaconale e' quello allora in uso nel 1967, fino a che non sara' rivisto dalla Santa Sede;
- tutti i Diaconi permanenti devono seguire gli esempi di S. Stefano e S. Lorenzo.

Dall'esame globale di questo Motu Proprio si impongono due rilievi:

A - In questo documento Paolo VI non da' nessuna possibilita' di pensare che con il ristabilimento del Diaconato permanente, la Chiesa abbia dato il permesso ai Diaconi, previamente sposati, di continuare nell'uso del matrimonio. Infatti al di la' del semplice uso del termine "sposato" non vi e' assolutamente nessun'altra indicazione. Ora il semplice richiamo a questo termine non implica assolutamente la concessione dell'uso del matrimonio. Infatti la Chiesa antica ha sempre parlato della possibilita' degli "sposati" di accedere all'Ordine del Diaconato, ma ha anche sempre accompagnato tale possibilita' con il richiamo della legge della continenza perpetua per tutti i candidati al Diaconato, sia celibi che sposati.

B - Il richiamo alla continenza perpetua anche per i Diaconi sposati sembra essere indicato da Paolo VI in vari modi. Elenchiamo i piu' significativi.

1. **La Restaurazione del Diaconato permanente nel quadro dell'antica tradizione della Chiesa.** L'intenzione generale del Motu Proprio "Sacrum Diaconatus Ordinem" e' di far rivivere nella Chiesa attuale il Diaconato antico della Chiesa Universale. Abbiamo ricordato piu' sopra che LG 29 non e' cosi' esplicito in proposito: nel testo conciliare si accenna solo indirettamente alla Chiesa antica, tramite i richiami ai Padri della Chiesa e ad alcuni scritti della Chiesa primitiva. Paolo VI non vuole lasciare nessun dubbio in proposito ed esplicita con grande chiarezza il pensiero conciliare, affermando appunto che il Diaconato ristabilito dal Vaticano II non vuole essere altro che la continuazione del Diaconato della Chiesa Antica. Cio' viene chiaramente affermato nell'introduzione del Motu Proprio quando si dice:

*“ Fin dal tempo degli Apostoli, la Chiesa cattolica ebbe in gran venerazione l'ordine sacro del Diaconato, come ne fa fede lo stesso san Paolo il quale espressamente porge il suo saluto oltre che ai Vescovi anche ai Diaconi (Cf Fil 1,1) e a Timoteo insegna quali virtù e pregi si richiedono in essi perché siano ritenuti degni del loro ministero (Cf 1 Tm 3,8-13). Inoltre, il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel rispetto di tale antichissima tradizione, rese attestato d'onore al Diaconato nella Costituzione Lumen Gentium, laddove, dopo essersi occupato dei Vescovi e dei Sacerdoti, espresse l'elogio anche del terzo grado dell'ordine sacro, mettendone in luce la dignità ed enumerandone le finzioni. Il Concilio, invero, ben riconoscendo, da un lato, come tali uffici, necessarissimi alla vita della Chiesa, difficilmente, in non pochi paesi, possano essere esercitati, attesa la disciplina vigente nella Chiesa Latina e, d'altra parte, bramando di provvedere meglio a cosa di così grande interesse, sapientemente decretò che si potesse in futuro **ristabilire** il diaconato quale proprio e permanente grado della gerarchia.... Benché, infatti, soprattutto nei territori di missione, usualmente vengano affidati a laici non pochi uffici diaconali, tuttavia, è bene che quanti esercitano davvero il ministero diaconale siano fortificati e più strettamente associati all'altare **mediante l'imposizione delle mani, che è tradizione apostolica**, affinché più efficacemente essi adempiano, in virtù della grazia sacramentale del Diaconato, il proprio ministero”.*

Bisogna far notare che per "antichissima tradizione della Chiesa" si deve necessariamente pensare a quel periodo che va dai tempi apostolici fino alla fine del settimo secolo, quando cioe' la Chiesa sia Orientale che Occidentale seguiva la stessa disciplina, che proibiva al Diacono sposato di avere relazioni sessuali con la moglie e domandava al candidato non sposato la promessa del celibato per tutta la vita. Paolo VI non puo' riferirsi a nessuna tradizione apparsa piu' tardi, come ad esempio quella del Concilio Trullano II che comincia all fine del secolo VII in opposizione a quella precedente che e' incominciata con gli Apostoli. Se avesse inteso questa tradizione non avrebbe usato il superlativo "antichissima", e inoltre l'avrebbe detto esplicitamente.

Questa antichissima tradizione ha sempre comportato una speciale disciplina, ampiamente dimostrata da decine e decine di testimonianze di Concili, Sinodi, Papi e Padri della Chiesa.

²³ Il fatto che ci siano state numerosissime offese a tale disciplina, e il fatto che qualche affermazione storica sia di difficile interpretazione, non toglie nulla alla chiarezza e

²³ Cf articolo precedente, capp. 2,3.

universalità di tale disciplina che è stata sempre ufficialmente affermata dalla Chiesa del tempo. Qui è sufficiente citare due passi di Papa Leone Magno (440-461). La sua testimonianza è tra le più significative per il fatto che Leone Magno è uno dei Padri della Chiesa che da alcuni è stato considerato incerto sul mantenimento della legge del celibato, avendo egli ordinato ai Diaconi e Sacerdoti sposati di non abbandonare le loro mogli. La sua posizione invece non può essere equivocata. Egli dice:

*“La legge della continenza è la stessa sia per i ministri dell’altare (Diaconi) che per i Vescovi e i Sacerdoti. Quando essi erano ancora laici o lettori, potevano sposarsi liberamente ed avere figli. Tuttavia una volta elevati alle dignità sopraccennate, ciò che era permesso prima non lo è più adesso. Ecco perché, dovendo la loro unione cambiare da carnale in spirituale, hanno il dovere, senza rimandare le loro mogli, di vivere con esse come se non le avessero, così che l’amore coniugale sia salvaguardato e l’attività nuziale sia finita”.*²⁴

Egli è così deciso nel far osservare a tutti i chierici maggiori la legge del celibato, che la estende anche ai suddiaconi. Infatti egli scrive al Vescovo Anastasio di Tessalonica:

*“Se è vero che coloro che non appartengono all’Ordine dei chierici sono liberi di avere relazioni coniugali e di avere figli, tuttavia per indicare ciò che è la purezza della continenza perfetta, noi non dobbiamo permettere relazioni sessuali neppure ai Suddiaconi: in modo tale che coloro che hanno la moglie vivano come se non l’avessero, e coloro che non l’hanno rimangano celibi. Se è conveniente che questo Ordine, il quarto partendo dall’alto, osservi la continenza, quanto più devono osservarlo il primo, il secondo e il terzo. Che nessuno sia ritenuto atto alla dignità levitica (=diaconale) o sacerdotale o a quella suprema dell’Episcopato se consta che non ha ancora messo fine all’attività coniugale”.*²⁵

Se Paolo VI vuole davvero ricollegarsi alla tradizione della Chiesa antica, è davvero difficile affermare che da una parte Paolo VI intenda ricollegarsi alla tradizione della Chiesa primitiva, e dall’altra se ne voglia distaccare negando la disciplina della continenza sacerdotale contenuta in tale tradizione. La logica fa concludere che Paolo VI, affermando l’una, intendeva affermare anche l’altra.

D’altra parte come avrebbe potuto Paolo VI dimenticare o ignorare quanto Pio XI aveva detto solo qualche decennio prima nell’ Enciclica “Ad Catholici Sacerdotii” del 1935 a riguardo della disciplina commune esistente tra Chiesa Orientale e Chiesa Latina nei primi secoli della Chiesa? A tale proposito Pio XI porta la testimonianza di S. Epifanio, uno dei più grandi Padri della Chiesa Orientale, a favore di questa comune tradizione tra la Chiesa Orientale e quella Latina e del suo contenuto. Pio XI così affermava:

“Né mancano testimonianze anche di illustri Padri Orientali, che esaltano l’eccellenza del celibato cattolico e che mostrano esservi stata allora, nei luoghi dove la disciplina era più severa, consonanza anche su questo punto tra la Chiesa Latina e l’Orientale. Sant’Epifanio alla fine dello stesso secolo IV attesta che il celibato già si estendeva fino ai Suddiaconi: “Colui che ancora vive nel matrimonio e attende ai figli, anche se sia marito di una sola donna, non viene tuttavia ammesso all’Ordine di Diacono, di Presbitero, di Vescovo o di Suddiacono, ma colui soltanto che si sia separato dall’unica

²⁴ (JA2 544 – PL 54, 1194).

²⁵ Epist. Ad Anastasium Thessalonicensem episcopum, IV PL 54, 672b-732 (JW 411).

*sua consorte o ne sia rimasto vedovo; il che si fa specialmente in quei luoghi dove i canoni ecclesiastici sono osservati con accuratezza".*²⁶

2. **Il rimando a I Tim 3,8-13, che contiene il famoso passo che dice: “Il Diacono non deve essere sposato che una sola volta”.** Tale rimando viene fatto due volte: nell’introduzione generale e nel paragrafo dedicato ai Diaconi sposati.²⁷ Ancora oggi questo passo viene interpretato da molti come se Paolo intendesse dire che il candidato al Diaconato debba essere sposato. Al contrario, seguendo il pensiero di Paolo espresso in I Cor 7, si deve necessariamente concludere che con quel passo Paolo chiede allo sposato, che desidera ricevere il Diaconato, la garanzia di osservare la continenza sacerdotale. Se tale candidato si fosse sposato due volte, S. Paolo concludeva che egli non offriva sufficienti garanzie in proposito. Abbiamo affrontato più sopra la spiegazione di questo passo paolino.²⁸ A conferma autorevole di questa interpretazione riportiamo il pensiero ufficiale di Papa Siricio, che facendo eco a tante altre simili affermazioni dei Padri della Chiesa, dice:

*“Inoltre, essendo degno, casto e onesto di fare così, ciò è quanto vi diciamo di fare: i Sacerdoti e i Leviti (=Diaconi) non abbiano nessuna relazione matrimoniale con le loro mogli, essendo loro assorti ogni giorno nei doveri del loro ministero. Se è vero che i laici sono richiesti di essere continenti affinché la loro preghiera sia ascoltata, quanto più i Sacerdoti dovrebbero essere pronti in ogni momento, grazie ad una purezza immacolata e ben coscienti degli obblighi che comporta l’offerta del sacrificio e del conferimento del battesimo.....Forse qualcuno pensa che ciò sia permesso perché è scritto: “non deve essere stato sposato più di una volta” (I Tim. 3,2). Ma Paolo non stava parlando di un uomo che vuol continuare ad avere figli; egli parlava della continenza che uno dovrebbe osservare (propter futuram continentiam). Egli non accettava chi non dava sicurezza al riguardo e diceva: Desidero che tutti siano come me (I Cor. 7,7). E affermava ancora più chiaramente: Chi è interessato solo in cose non spirituali, non potrà mai piacere a Dio. Ma i vostri desideri non sono nelle cose che non sono spirituali, ma nelle spirituali” (Rom. 8,8-9)”.*²⁹

Papa Siricio non è il solo, e non è neppure il primo a dare tale interpretazione a I Tim. 3,2,12 e a Tito 1,6: direttamente o indirettamente troviamo la stessa interpretazione per esempio in Clemente di Alessandria (150-216),³⁰ nelle Costituzioni Siriache “Didascalia”

²⁶ Pius XI: Encyclica “Ad Catholici Sacerdotii”, AAS, vol. XXVIII, p. 26, 1936. È evidente che Pio XI usa qui il termine ‘celibato’ in un modo molto esteso tale da comprendere anche la continenza perpetua degli sposati che accedevano agli ordini Sacri. Questo modo molto comprensivo di accennare al celibato è usato anche nell’Enciclica di Paolo VI “Sacerdotalis Coelibatus”; cfr. ad es. i numeri 35-36. Quindi nella lettura dei documenti ecclesiastici bisogna far attenzione che qualche volta si parla di celibato, includendo anche la continenza perpetua degli sposati che in passato veniva richiesta a tutti coloro che accedevano agli Ordini Maggiori.

²⁷ Cf. Paolo VI, Sacrum Diaconatus Ordinem, Introd. e N. 13. Di particolare importanza è la citazione riportata al numero 13, che dice: “Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al Diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l’onesta reputazione (Cf. I Tm 3,10-12)”. Questa descrizione delle qualità di chi vuol accedere al Diaconato da sposato richiama molto da vicino quella data da S. Paolo I Tim 3, 12 e che viene citata dallo stesso Paolo VI. Quindi non si può pensare che Paolo VI abbia escluso da questa citazione il punto centrale che stava così tanto a cuore a S. Paolo, e cioè: “I Diaconi non siano sposati che una sola volta”.

²⁸ Cf. studio precedente, cap. 1, nn. 6-7.

²⁹ Cf. PL 13, 1160a-61a; P. Coustant, Epistolae, pp. 655-57.

³⁰ Cf: Clement Alex. Stromata 3, 6, 53 1-3 (GCS Clem. Alex 2-4, 220, 16-24).

(210-250)³¹, nei Canoni dei santi Apostoli (300 c.)³², in Eusebio (265-340)³³, Gerolamo (347-419)³⁴, Epifanio di Salamina (315-402)³⁵ Giovanni Crisostomo (344-407), ecc.³⁶ E' logico che i successori di Siricio I, riaffermando la stessa disciplina, abbiano fatto loro l'interpretazione data da Papa Siricio I alla 1 Tim 3,2,8-13, e Tit 1,6.

E' d'obbligo quindi chiedersi: e' possibile che Paolo VI abbia usato questo passo dandogli un'interpretazione totalmente diversa dai suoi predecessori e dai Padri della Chiesa sopra citati? Non pare logico. Sembra d'obbligo invece concludere che Paolo VI citando esplicitamente I Tim 3,10-12, era ben consapevole che la raccomandazione di S. Paolo "Il diacono non sia sposato che una sola volta" significava che un risposato non poteva essere ammesso al Diaconato, perche' non dava garanzia di osservare la continenza perpetua. Quindi citando S. Paolo in tale contesto, Paolo VI confermava che anche i Diaconi sposati approvati dal Vat. II erano vincolati alla continenza perpetua.³⁷

3. **La legge del celibato imposta ai giovani che si presentano a ricevere il Diaconato permanente.** Paolo VI afferma che tali giovani devono osservare il celibato, perche' questa e' la legge della Chiesa di sempre, "confermata" dal Vaticano II. Egli dice: "Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio Ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al Diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato".³⁸

Qui bisogna anzitutto osservare che quanto detto dal Vat. II a riguardo dei giovani che ricevono il Diaconato permanente, viene presentato da Paolo VI non come una decisione conciliare che poteva anche essere differente, ma piuttosto come la conferma conciliare di una legge che non e' mai stata messa in discussione dalla Chiesa Cattolica. Contraddirlo avrebbe significato deviare da una prassi antichissima. Purtroppo, come abbiamo gia' visto, la questione del celibato diaconale non era stata presentata in Concilio in questo modo, ma come una decisione che i Padri Conciliari erano liberi di prendere in un senso o nell'altro, come se si trattasse di una legge puramente ecclesiastica, di minima importanza. I Padri non l'hanno intesa in questo modo, ed hanno avuto la luce e la forza di riaffermare una disciplina in sintonia con la Chiesa di sempre. A mio avviso e' stato uno dei grandi rischi del Vaticano II, che e' stato superato grazie ad un'assistenza particolare dello Spirito Santo.

In questa affermazione di Paolo VI vi e' un' evidente implicazione. Infatti, se questa era la legge della Chiesa di sempre, bisogna anche dire che nella Chiesa antica il celibato obbligatorio del Diacono non sposato e la continenza perpetua del Diacono sposato erano spesso ricordati nello stesso contesto, come abbiamo visto piu' sopra.³⁹ Qui e' sufficiente ricordare il Codice di Giustiniano del 535 che dice:

"Ne' chi vive in un secondo matrimonio, ne' chi si e' sposato in passato due volte puo' essere ordinato Diacono o Sacerdote. E neppure chi vive con una donna che ha

³¹ cf. Didascalia apostolorum 4 (CSCO.S 176, 45, 15-46, 4).

³² cf. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, I (Rome, 1864), pp. 82-86

³³ Eusebio di Cesarea, De Demonstratione evangelica, I, 9. GCS 23. 43..

³⁴ Gerolamo, Lettera a Pammachio, 48, 21; Gerolamo: Commentarium in epistola ad Titum I (vv. 8-9). PL 26, 603b-42.

³⁵ cf: Epifanio di Salamina, Panacea contro tutte le eresie, 59, 4; cf: Adversus Haereses, Haer. 48, 9. GCS 31, 231.

³⁶ cf. Giovanni Crisostomo, Hom. 10, 1 in 1Tim, 3A:1-4 (PG 62, 584f.).

³⁸ cf. Paolo VI, Sacrum Diaconatus Ordinem, N 4.

³⁹ Cf. studio precedente, cap. 2, I Padri del IV-V secolo, n. 8.

divorziato e ha abbandonato suo marito, o chi ha una concubina. Invece possono essere ordinati coloro che praticano la continenza o non vivono assieme alla loro moglie, supposto che essa sia continente e sia stata vergine prima del matrimonio. Infatti per rispetto agli Ordini Sacri niente e' piu' necessario della continenza, che e' la sorgente e la base dei canoni divini e delle altre virtu'. Se dovesse capitare che un presbitero, diacono o suddiacono si sposasse, apertamente o in secreto, venga egli immediatamente rimosso dal ministero sacro e sia trattato di conseguenza come un laico”⁴⁰

La spiegazione di questa contemporaneita' di richiamo alla continenza sia per i celibi che per gli sposati e' data dal fatto che il celibato obbligatorio del Diacono non sposato e la continenza perpetua obbligatoria per il Diacono sposato si implicavano e giustificavano a vicenda. Infatti che significato avrebbe avuto il matrimonio del Diacono non sposato se questi non avrebbe poi potuto usare del matrimonio, stante la proibizione dell'uso del matrimonio ai Diaconi sposati? D'altra parte che giustificazione poteva avere l'uso del matrimonio del diacono sposato se cio' era in aperto contrasto con la legge del celibato obbligatorio dei diaconi non sposati?

La vera ragione di tale legame era data dal fatto che sia il Diacono non sposato che quello sposato dovevano trattare le cose sante e dovevano celebrare l'Eucaristia molto di frequente. La celebrazione eucaristica, quotidiana o no, comportava sempre per ambedue l'astensione di ogni attivita' sessuale, come ci viene appunto ricordato da Papa Siricius nel Decreto “Dominus Inter” dove dice:

*“Innanzitutto dobbiamo considerare i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, i quali devono partecipare ai sacrifici divini, e dalle cui mani viene conferita la grazia del battesimo e viene confezionato il Corpo di Cristo. Non solo noi, ma le stesse Sacre Scritture li obbligano ad essere perfettamente casti, e sono i Padri che comandano loro di osservare la continenza corporale..... Come puo' permettersi un Vescovo o un Sacerdote predicare la virginita' o la continenza a una vedova o a una vergine, o raccomandare (le spose) di mantenere il loro letto matrimoniale casto, se lui stesso e' piu' preoccupato a far nascere figli per il mondo che per il Signore”.*⁴¹

A Papa Siricio fa eco il suo successore Innocenzo I, che nella lettera “Etsi tibi” riafferma la tradizione basata sul Levitico e su S. Paolo. Essa dice:

⁴⁰ Novella, datata 16 marzo 535: cf. Heid Stefan, op. cit., pp. 307; cf.: I Canoni dei Santi Apostoli, Canoni XVII-XXI e XXVI (XXVII)

“Canone XVII: Colui che si e' sposato due volte dopo il battesimo o che ha avuto una concubina, non puo' diventare vescovo, presbitero, o diacono, o espletare qualsiasi altro ufficio della lista sacerdotale.

Canone XVIII: Colui che ha sposato una vedova, o una donna divorziata, o una prostituta, o una serva, o un'attrice, non puo' diventare vescovo, presbitero, o diacono, o espletare qualsiasi altro ufficio della lista sacerdotale.

Canone XIX: Chi ha sposato due sorelle, o una nipote non puo' diventare chierico.

Canone XX: Se uno diventa un garanzia finanziaria per chiunque, sia depresso.

Canone XXI: Se un uomo e' diventato eunuco a causa della violenza umana, o a causa della persecuzione, o se per caso e' diventato eunuco, ma per altri aspetti e' una persona degna, puo' diventare vescovo.

Canone XXVI: Ordiniamo che solo i lettori e i cantori tra coloro che sono diventati chierici quando non erano sposati, possano sposarsi, se vogliono”.

cf. Cochini Christian, op. cit., pp. 357-358, CJC (J) 3, 42-43;

⁴¹ cf. Siricio I, Epistula 10, 2-9 ad Gall. (PL 13, 1182-1188A); cf Ambrosiaster, Quaestiones veteris et novi Testamenti, 127, 35f.

‘.....La Chiesa deve sostenere con ogni mezzo cio’ che e’ degno, casto e onesto, e cioe’ che i Presbiteri e i Leviti (=Diaconi) non abbiano nessuna relazione coniugale con le loro mogli, perche’ il clero e’ occupato ogni giorno nei doveri del suo ministero. Infatti e’ scritto, “Siate santi, come Io, il Signore vostro Dio, sono santo” (Lev 11, 44; 20, 7)’.⁴²

Questo richiamo di Paolo VI al celibato diaconale dei non sposati non e’ dunque un fatto fine solo a se stesso. Paolo VI vuole tale celibato per rispettare l’antichissima tradizione della Chiesa. Ma secondo questa antichissima tradizione le motivazioni che giustificavano e imponevano il celibato ai Diaconi non sposati, erano le stesse che imponevano la continenza perpetua ai Diaconi sposati. Non e’ possibile che Paolo VI scrivendo il “Sacrum Diaconatus Ordinem” non fosse a conoscenza di cio’.

4. L’obbligo di chiedere il permesso della moglie per accedere al Diaconato. Al N. 11, Paolo VI afferma:

“Possono essere chiamati al Diaconato uomini di età più matura, sia celibi che congiunti in matrimonio; questi ultimi, però, non siano ammessi se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito”.

Dobbiamo ammettere che questa direttiva e’ di difficile spiegazione, a meno che non venga posta nel suo contesto storico. Infatti non e’ facile capire perche’ uno sposato debba avere il permesso condizionante della moglie per accedere al Diaconato. Se a giustificazione di cio’ si dice che il Diaconato comporta dei limiti per la vita familiare per cui la moglie deve essere totalmente consenziente con la scelta del marito, e’ facile rispondere che qualsiasi altro lavoro, ufficio o impegno ecclesiale di chi e’ sposato comporta difficolta’ e limiti di disponibilita’ alla famiglia, e non per questo la Chiesa pone come norma legale di avere il permesso della moglie prima di assumere tale ufficio o impegno ecclesiale. Ad esempio nel Motu Proprio “Ministeria quaedam” del 1972 Paolo VI pone parecchie condizioni perche’ un laico possa essere ammesso ai ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, ma non accenna mai al permesso della moglie.⁴³

⁴² Innocenzo I: Epistula 2, 1 ad Vitricium (PL 20, 469B-470A); cf: Il Concilio di Cartagine del 390, can 2: “Epigono, Vescovo di Bulla Regia, disse: “Seguendo quanto e’ stato deciso in un Concilio precedente a riguardo della continenza e della castita’, richiedo che i tre gradi che per via dell’Ordinazione sono vincolati alla castita’, e cioe’ i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, vengano istruiti di nuovo e in dettaglio sull’obbligo di osservare la purezza.

Il vescovo Genetlio disse: Come e’ stato detto precedentemente, e’ bene che i santi Vescovi e i Presbiteri di Dio, come pure i Leviti (cioe’ i Diaconi), vale a dire coloro che sono al servizio dei sacramenti divini, osservino perfetta continenza, cosi’ che possano ottenere in tutta semplicita’ cio’ che chiedono da Dio.. Cio’ che gli Apostoli hanno insegnato e cio’ che l’antichita’ stessa ha osservato, sia osservato anche da noi.

I Vescovi dichiararono unanimemente: “Sembra giusto a tutti noi che i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi (ossia coloro che toccano i sacramenti) che sono i custodi della purezza, si astengano dalle relazioni coniugali con le loro mogli, in modo tale che coloro che servono all’altare possano osservare una castita’ perfetta”.

⁴³ Cf: Paolo VI, Lettera Apostolica Motu proprio “Ministeri Quaedam” N. VIII: “Perché uno possa essere ammesso ai ministeri, si richiedono: a) la domanda, liberamente compilata e sottoscritta dall’aspirante, da presentare all’Ordinario (il Vescovo, e negli istituti clericali di perfezione, il Superiore Maggiore), cui spetta l’accettazione; b) l’età conveniente e le speciali qualità, che devono essere determinate dalla Conferenza Episcopale; c) la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano”.

Diverso e' invece il discorso se si pensa che con il Diaconato lo sposato deve impegnarsi a non usare piu' del matrimonio, quindi, a non rendere piu' il debito coniugale, cui invece e' tenuto. E' ovvio che in questo caso il marito non puo' prendere una decisione unilaterale in merito. Ovviamente la moglie deve essere consenziente, essendo il debito coniugale un diritto della moglie. In questo senso il permesso da chiedere alla moglie e' del tutto doveroso, al punto che se la moglie negasse tale permesso, il candidato al Diaconato sarebbe impedito nell'assumere tale dignita' e responsabilita'.

In realta' questa condizione posta da Paolo VI era ben conosciuta nei primi secoli della Chiesa. La prova piu' evidente viene dal Concilio di Trullo, cioe' dal Concilio della Chiesa Orientale che nel 692 separo' la disciplina della Chiesa Ortodossa da quella Latina, permettendo agli sposati che accedevano al Diaconato e al Sacerdozio l'uso del matrimonio. E' proprio questo Concilio che ai canoni 30 e 48 ci aiuta a capire cosa significava "chiedere il permesso della moglie".

Nel canone 30 esso prende in considerazione quegli sposati che contravvenendo alle nuove regole del Concilio di Trullo, volevano accedere agli Ordini Maggiori, impegnandosi a vivere castamente, dopo aver ricevuto il "permesso" della moglie. Il Concilio Trullano, pur accettando contro voglia tale scelta, imponeva a questi Diaconi e Presbiteri di vivere totalmente separati dalle loro mogli, per evitare qualsiasi tipo di scandalo. Egli accetta "oborto collo" tale modo di vivere il Diaconato e il Presbiterato, pero' lo giudica estraneo al mondo Orientale.

Con questo canone il Concilio di Trullo, mentre ci informa che il permesso della moglie era essenziale per coloro che non volevano piu' avere relazioni sessuali una volta diventati Diaconi, ci fa capire che questa modalita' era "estranea" al mondo orientale, ma normale nel mondo occidentale, cioe' in quello latino. Esso cosi' legiferava:

*Volendo che tutte le cose siano fatte per l'edificazione della Chiesa, abbiamo deciso di prenderci cura anche dei sacerdoti che vivono nelle terre dei barbari. Se essi dunque pensano che debbano fare di piu' di quanto i Canoni Apostolici dicono a proposito di non mandare via le mogli con la scusa della pietà e della religione, e di fare di piu' di quanto viene comandato, e conseguentemente si astengono dalla coabitazione **dopo comune consenso** con le loro mogli, noi decretiamo che essi non debbano piu' in nessun modo coabitare con loro, in modo che possano darci una prova perfetta della loro promessa. Sia chiaro che noi abbiamo concesso cio' solo a causa della loro ristrettezza mentale, e delle loro abitudini estranee ed incerte"*

Il Canone 48 dello stesso Concilio e' ancora piu' esplicito perche' usa lo stesso concetto del "mutuo consenso", applicandolo al Vescovo per ricordargli che egli non deve piu' avere nessuna relazione sessuale con la moglie e di conseguenza quest'ultima deve vivere separatamente da lui. E' significativo che in questo canone il Concilio Trullano non da' nessuna limitazione geografica a questa modalita' e non esprime nessun deprezzamento verso di essa, facendoci cosi' capire che "il mutuo consenso" era universalmente in uso, tanto nella Chiesa Orientale che in quella Occidentale. Il canone 48 recita cosi':

“La moglie di chi e’ promosso alla dignita’ episcopale, deve essere separata dal marito per mutuo consenso, e dopo la sua ordinazione e consacrazione all’Episcopato essa deve entrare in un convento distante dall’abitazione del Vescovo, e li’ sia mantenuta dalla mensa del Vescovo. Se viene ritenuta degna, essa puo’ essere promossa alla dignita’ di una diaconessa”

Sembra d’obbligo concludere da questi due canoni che la richiesta del permesso alla moglie per accedere al Diaconato era una modalita’ ampiamente in uso nella Chiesa dei primi secoli, compresa quella Orientale, ed aveva come suo contenuto specifico l’astensione da ogni debito coniugale.⁴⁴

D’altra parte questa modalita’ e questa terminologia non nascevano dal nulla, perche’ avevano un fondamento nella I Cor. 7,5, la’ dove Paolo invita i coniugi ad astenersi dalle relazioni matrimoniali per dedicarsi alla preghiera, pero’ dopo previo “accordo”. Egli dice infatti: “Non rifiutatevi l’uno all’altra, se non di comune accordo, per un certo tempo, allo scopo di darvi alla preghiera. Poi riprendete come prima, affinche’ Satana non vi tenti per via della vostra incontinenza” (I Cor. 7,5)⁴⁵

Se tale era il significato di “chiedere il permesso della moglie” nei primi secoli della Chiesa, e’ difficile pensare che tale significato non fosse conosciuto da Paolo VI quando vincolava l’accesso al Diaconato per gli sposati a questa condizione.

5. **L’impossibilita’ per il diacono vedovo di risposarsi.** Paolo VI mette questa clausola anche se la Commissione dottrinale si era rifiutata di metterla nel testo conciliare, dicendo che essa spetta al diritto.⁴⁶ Paolo VI invece dice: “Ricevuta l’ordinazione, i Diaconi, anche quelli promossi in eta’ piu’ matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica”. (SD n. 16)

Tale proibizione e’ di piu’ facile spiegazione della precedente. Essa si trova nel fatto che Paolo VI intende ristabilire nella Chiesa attuale il Diaconato della Chiesa antica. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, il Diaconato della Chiesa antica aveva una sua propria disciplina, che proibiva al Diacono sposato di risposarsi in caso di vedovanza.

⁴⁴ Cf. Heid Stefan, *Celibacy in the early Church*, S. Francisco, 2000, pp. 331-333.

⁴⁵ Un’ulteriore conferma a questo modo di intendere il permesso della moglie viene dal fatto che Paolo VI pone la richiesta di tale permesso nel contesto della buona condotta della moglie stessa, che per Paolo VI e’ ugualmente necessaria affinche’ il candidato sposato possa essere ammesso al Diaconato. Egli dice infatti al n. 11: “ *Possono essere chiamati al Diaconato uomini di eta’ piu’ matura, sia celibi che congiunti in matrimonio; questi ultimi, però, non siano ammessi se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probita’ e della presenza in lei di naturali qualita’ che non siano di impedimento ne’ di disdoro per il ministero del marito*”. Facciamo rilevare che la buona condotta della moglie e’ sempre stata richiesta dalla Chiesa primitiva, come garanzia per la continenza del marito che diventa Diacono. Lo si rileva per esempio dai Canoni degli Apostoli, citati piu’ sopra, che proprio per proteggere la continenza del Diacono sposato decreta come segue: “*Canone XVIII. Colui che ha sposato una vedova, o una donna divorziata, o una prostituta, o una serva, o un’attrice, non puo’ diventare Vescovo, Ppresbitero, o Diacono, o espletare qualsiasi altro ufficio della lista sacerdotale*”. Lo stesso si puo’ rilevare in S. Basilio e nel Secondo Concilio Trullano del 692.

⁴⁶ Cf nota 156.

Questa disciplina e' ampiamente testimoniata nella storia sia della Chiesa Orientale che Occidentale, sia nella Chiesa dei primi sette secoli, che nella disciplina orientale riformata dal Trullano II . A conferma di cio' portiamo la testimonianza appunto del Concilio Trullano II, che in questo caso diventa un testimone al di sopra di ogni sospetto. Al can. 6 esso dice:

*“Siccome e' stabilito nei canoni apostolici che, “tra quelli che sono entrati nel clero da celibi, solo i lettori e i cantori possono sposarsi”, anche noi, rispettando tale prescrizione, determiniamo che d'ora in avanti nessun Suddiacono, Diacono o Presbitero possa contrarre matrimonio dopo la sua Ordinazione, e che se uno di loro si permette una tale audacia sia depresso.... E se qualcuno di coloro che entrano a far parte del clero desidera sposarsi con un matrimonio legittimo prima che sia ordinato Suddiacono, lo possa fare”.*⁴⁷

In base a questa indiscussa disciplina, che il Papa definisce tradizionale nella Chiesa Cattolica, Paolo VI proibisce ai diaconi sposati di risposarsi in caso di vedovanza. In passato la ragione di cio' era semplice: un secondo matrimonio era in contraddizione con la continenza a cui il Diacono era per natura sua legato. Infatti il Diacono sposato non poteva usare del matrimonio perche' trattava le cose sante. Dovendo egli attendere alle cose sante anche dopo la morte della moglie, non aveva senso un secondo matrimonio a cui sarebbe stata interdetta ogni relazione sessuale. Di conseguenza la proibizione del secondo matrimonio ai Diaconi sposati e' strettamente legata alla continenza perpetua a cui essi erano tenuti. Slegata da tale contesto tale proibizione non ha nessuna spiegazione logica.

6. Il Diaconato permanente approvato nel contesto del diritto canonico in vigore nel 1967.

Al termine dell'introduzione con cui ristabilisce il Diaconato permanente nella Chiesa Latina, Paolo VI afferma che intende dare delle norme precise affinche' tutto quanto si dice dei Diaconi nel Codice di Diritto Canonico vada applicato anche ai Diaconi permanenti, in obbedienza alle decisioni conciliari. A questo scopo egli afferma fin dall'introduzione:

“Prima di tutto, quindi, se non si sarà provveduto altrimenti, confermiamo e dichiariamo valido anche per quelli che permarranno stabilmente nel Diaconato quanto è stabilito nel CIC circa i diritti e i doveri dei Diaconi, siano, tali diritti e doveri, comuni a tutti i chierici, siano loro propri. Per i Diaconi, inoltre, stabiliamo quanto segue”.

Ora e' chiaro che tra i diritti e gli obblighi del Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina in forza nel 1967 riguardanti i Diaconi vi era anche la legge del celibato.⁴⁸ A quel tempo il Diaconato veniva dato solo a chi aveva gia' ricevuto il Suddiaconato, con il quale il candidato al Sacerdozio si impegnava ad osservare il celibato per tutta la vita. Nel Diritto Canonico di allora non vi era neppure l'ipotesi del diaconato esente dagli obblighi del celibato. Ora se Paolo VI rimanda al Codice in atto nel 1967 senza fare nessuna distinzione

⁴⁷ Cf Concilio di Neocesarea, can. 1; Epifanio di Salamina, op. cit., 59, 4. “ E' chiaro che la vocazione al santo Sacerdozio di Dio, fin dall'avvento di Cristo e a causa dell'incredibile grandezza dell'onore del Sacerdozio, non e' riconosciuta a chi, dopo essersi sposato una prima volta ed essendogli morta la moglie, entra in un secondo matrimonio. La Santa Chiesa di Dio ha sempre osservato cio' con rigore e senza eccezioni”.

⁴⁸ Il diritto Canonico del 1917, in forza nel 1967 al tempo della SDO, elencava i diritti e doveri del clero dal can. 118 al can. 144. Il can. 132 era dedicato al celibato. Esso diceva che i chierici che avevano ricevuti gli Ordini Maggiori avevano la proibizione di sposarsi ed erano obbligati all'osservanza della castita'. Ovviamente il Suddiaconato era un Ordine Maggiore: can. 975.

tra Diaconi permanenti sposati e non sposati, vuol dire che secondo lui chiunque avesse ricevuto il Diaconato permanente, avrebbe dovuto sottostare alla legislazione ecclesiastica allora in atto, quindi agli obblighi del celibato.

Conseguentemente, e' veramente difficile se non impossibile concludere che Paolo VI escludesse i Diaconi sposati dai diritti e dagli obblighi dei Diaconi presenti nel Diritto canonico in forza nel 1967.

Inoltre la formula usata dal Sommo Pontefice e' cosi' chiara e forte che non mette dubbio in proposito. Se Paolo VI avesse voluto escludere i Diaconi sposati da questa sua decisione, lo avrebbe detto chiaramente. Non lo ha fatto, quindi e' d'obbligo concludere che secondo lui anche i futuri Diaconi sposati dovevano essere inclusi nella legislazione celibataria della Chiesa Cattolica allora in vigore. Evidentemente l'uso canonico del termine celibato non faceva nessuna difficolta' a Paolo VI, perche' l'anno seguente e cioe' nel 1968, quando pubblico' la "Sacerdotalis Coelibatus", egli faceva ancora uso del termine 'celibato' includendo in esso anche la castita' perpetua a cui si vincolavano per via dell'ordinazione i Diaconi, i Sacerdoti e i Vescovi sposati della Chiesa dei primi sette secoli.⁴⁹

7. **Il Rito di Ordinazione Diaconale indicato da Paolo VI.** Ugual considerazione deve essere fatta a proposito del rito di Ordinazione diaconale. Al numero 36 del Motu Proprio "Sacrum Diaconatus Ordinem" Paolo VI afferma:

“Per quanto riguarda il rito da seguirsi nel conferimento del sacro Ordine del Diaconato e gli Ordini che ad esso si fanno precedere, si osservi la disciplina tuttora vigente, finché dalla Santa Sede non venga modificata”.

Cioe' Paolo VI ritiene che il rito di ordinazione Diaconale in uso nel 1967 quando scriveva il Sacrum Diaconatus Ordinem era sufficiente per esprimere la Grazia, gli obblighi e i diritti che la Chiesa intendeva comunicare a coloro che ricevevano il Diaconato permanente secondo la mente del Vaticano II.

⁴⁹ Cf. Paolo VI, Sacra Coelibatus, nn. 35-36: "Troppo lungo, ma assai istruttivo, sarebbe lo studio dei documenti storici sul celibato ecclesiastico. Basti l'accenno seguente. Nell'antichità cristiana i Padri e gli scrittori ecclesiastici testimoniano la diffusione sia in Oriente che in Occidente della pratica libera del celibato nei sacri ministri, per la sua alta convenienza con la loro totale dedizione al servizio di Cristo e della sua Chiesa. La Chiesa d'Occidente, fin dagli inizi del secolo IV, mediante l'intervento di vari Concili provinciali e dei Sommi Pontefici, corroborò, estese e sanzionò questa pratica. Furono soprattutto supremi Pastori e maestri della Chiesa di Dio, custodi e interpreti del patrimonio della fede e dei santi costumi cristiani, a promuovere, difendere e restaurare il celibato ecclesiastico nelle successive epoche della storia, anche quando si manifestavano opposizioni nello stesso clero e i costumi della società in decadenza non erano favorevoli agli eroismi della virtù. L'obbligo del celibato fu poi solennemente sancito dal Concilio Ecumenico Tridentino e inserito infine nel Codice di Diritto Canonico". .

Ora nel 1967 il Diaconato veniva dato solo a coloro che col Suddiaconato avevano già promesso di osservare il celibato per tutta la vita, e non sarebbe mai stato dato a chi non avesse prima ricevuto il Suddiaconato. In altre parole quel Diaconato non escludeva, ma al contrario includeva la vita celibataria.

Se allora Paolo VI ritiene che quel rito di Ordinazione diaconale, ovviamente preceduto dal Suddiaconato, esprime sufficientemente quanto la Chiesa vuol dare e ricevere dal Diacono, allora bisogna concludere che tutti coloro, sposati e non sposati, che avessero ricevuto il Diaconato con quel rito di ordinazione sarebbero stati vincolati alla vita celibataria o alla continenza perpetua.

Questa conclusione è d'obbligo, tanto più se si pensa che Paolo VI, quando parla degli obblighi giuridici e del rito di Ordinazione dei Diaconi, non fa nessuna distinzione tra Diaconi permanenti sposati o non sposati.

Nei documenti seguenti pubblicati sul Diaconato, Paolo VI non ha mai contraddetto il suo pensiero, nemmeno dicendo indirettamente che i Diaconi sposati non erano obbligati alla continenza. Anzi ha fatto il contrario.⁵⁰

In questo senso è di grande importanza il Pontificale Romanum del 18-6-1968, perché rappresenta la modifica del rito del Diaconato da lui annunciata nel "Sacrosanctum Diaconatus Ordinem" del 1967. Nel caso egli avesse voluto chiarire il suo pensiero a favore dell'esclusione dei Diaconi sposati dalla continenza, questo era il momento più opportuno. Invece, nonostante le modifiche apportate, egli dapprima conferma la regola data nel 1967 secondo cui tutti i Diaconi, permanenti o no, sposati o no, dovevano ricevere il Suddiaconato in uso prima e durante il Concilio, e poi afferma che le modifiche rispetto al rito precedente sono poche e per di più fatte per chiarire bene il testo. Egli dice:

*“Per quanto infine riguarda i Diaconi, oltre a quanto è detto nella Lettera Apostolica Sacrum Diaconatus Ordinem da Noi pubblicata "Motu proprio" il 18 giugno 1967, sono anzitutto da ricordare le parole della Costituzione sulla Chiesa: Nel grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il ministero (Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, III, 2). Sostenuti infatti dalla grazia sacramentale servono il popolo di Dio, in comunione con il Vescovo e con il suo presbiterio, nel ministero della liturgia, della predicazione e della carità (CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, n. 29: AAS 57 (1965), p. 36). Nel rito dell'Ordinazione dei Diaconi poco vi era da mutare, in considerazione sia della nuova legislazione sul Diaconato come grado a sé e permanente della Gerarchia nella Chiesa latina, sia della maggiore chiarezza e semplicità del rito”.*⁵¹

⁵⁰ Paolo VI parlò del Diaconato nel "Pontificale Romanum", Editio Typica, 18-6-1968, Typis Polyglottis Vaticanis, pp. 9-10. Trattò ancora il problema dell'Ordinazione diaconale nel Motu proprio "Ad Pascendum" del 15-8-1972. Infine accennò ai Diaconi nel Motu Proprio "Ministeria Quaedam", del 15-8-1972.

⁵¹ Cf. "Pontificale Romanum", Editio Typica, 18-6-1968, Typis Polyglottis Vaticanis, p. 9: "Quod tandem ad Diaconos spectat, praeter ea quae in Litteris Apostolicis Sacrum Diaconatus Ordinem, Motu proprio a Nobis die XVIII mensis Iunii anno MCMLXVII editis, continentur, haec praecipue commemoranda sunt verba: In gradu inferiori hierarchiae sistunt Diaconi, quibus « non ad sacerdotium, sed ad ministerium » (Constitutiones Ecclesiae

Di conseguenza anche il Pontificale del 1968, nonostante intendesse accogliere nel Diaconato anche i candidati sposati, presenta un solo tipo di Ordinazione uguale per tutti, ed era ancora obbligatoriamente preceduto dal Suddiaconato, con conseguenti obblighi e diritti uguali per tutti.

L'altro grande documento con cui Paolo VI ha precisato il suo pensiero sul Diaconato e' il Motu Proprio "Ad Pascendum", con cui abolisce il Suddiaconato e decide che l'ingresso nello stato clericale avvenga con l'Ordinazione diaconale. In questo documento si dice esplicitamente che si intende dare delle indicazioni ai Diaconi riguardanti sia gli obblighi del celibato che quelli della preghiera liturgica delle ore. Egli infatti dice:

"E ora riteniamo conveniente emanare precise norme intorno al Diaconato; vogliamo, parimenti, che i candidati al diaconato conoscano quali ministeri debbono esercitare prima della sacra ordinazione, e in qual tempo e modo dovranno assumere gli obblighi del celibato e della preghiera liturgica".

Ora mentre per la preghiera liturgica vi e' una distinzione di obblighi fra Diaconi permanenti e e Diaconi transitori e si vincolano i primi ad un impegno minore rispetto ai secondi,⁵² per quanto riguarda il celibato non vi e' nessuna distinzione di obblighi tra Diaconi sposati e Diaconi celibi. Al contrario al N. VI si afferma che:

- Vi e' un nesso reale tra ordinazione diaconale e celibato.
- La pubblica assunzione dell'impegno del celibato dovra' precedere l'Ordinazione diaconale.⁵³
- Il celibato, assunto in tal modo, costituisce impedimento dirimente a contrarre le nozze.
- Anche i Diaconi coniugati, quando abbiano perduta la moglie, secondo la disciplina tradizionale della chiesa sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio.⁵⁴

Aegyptiacae, III, 2), manus imponuntur. Gratia etenim sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis Populo Dei, in communionem cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviunt. In Ordinatione autem diaconali pauca quaedam mutanda erant, ratione habita sive praeceptionum recens latarum de diaconatu tamquam gradu proprio et permanente Hierarchiae in Ecclesia latina, sive maioris simplicitatis et claritatis rituum"

⁵² VIII. A norma dei nn. 29-30 di "Principi e norme per la liturgia delle ore": a) i Diaconi, chiamati al sacerdozio, in virtù della stessa sacra ordinazione sono tenuti all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore; b) è sommamente conveniente che i diaconi permanenti recitino ogni giorno almeno una parte della liturgia delle ore, definita dalla conferenza episcopale".

⁵³ Nello stesso giorno in cui Paolo VI emanava il Motu Proprio "Ad Pascendum" (15-8-1972), Egli emanava pure il Motu Proprio "Ministeria Qaedam" con cui aboliva il Suddiaconato. Al N. IV di tale documento egli dice: "I ministeri che devono essere mantenuti in tutta la Chiesa Latina, adattati alle odierne necessità, sono due, quello cioè del *Letto* e quello dell'*Accolito*. Le funzioni, che finora erano affidate al Suddiacono, sono demandate al Letto e all'Accolito, e pertanto, nella Chiesa Latina, non si ha più l'ordine maggiore del Suddiaconato". Di qui il rapporto nuovo tra Ordinazione diaconale e celibato a cui accenna Paolo VI al N. VI del Motu proprio "Ad Pascendum", come appare dalla nota seguente.

⁵⁴ Cf Paolo VI 'Ad Pascendum', n. VI: "La consacrazione propria del celibato, da osservare per il regno dei cieli, e l'obbligo di esso per i candidati al sacerdozio e per i candidati non coniugati al diaconato sono realmente connessi con il diaconato. La pubblica assunzione dell'impegno del sacro celibato dinanzi a Dio e alla chiesa deve essere

Ovviamente Paolo VI arriva a questa conclusione perché sa benissimo che i due tipi di candidati al momento dell'Ordinazione si trovano sullo stesso piano di fronte alla Chiesa: tutti e due hanno già promesso la continenza sacerdotale. Infatti nel Motu proprio 'Ad Pascendum' egli richiede che l'ordinando al Diaconato transitorio faccia pubblica assunzione dell'impegno del celibato con un rito speciale celebrato prima dell'Ordinazione Diaconale.⁵⁵ Nel Motu proprio "Sacrum Diaconatus Ordinem" egli ha precedentemente stabilito che il candidato sposato al Diaconato per accedere all'Ordinazione diaconale deve aver già esibito il permesso della moglie secondo la tradizione della Chiesa antica, il che equivale all'impegno della castità perpetua.⁵⁶ E in forza di tale permesso che anche il candidato sposato può e deve fare una dichiarazione di libera accettazione del Diaconato come gli altri candidati prima dell'Ordinazione diaconale.⁵⁷ Con ciò Paolo VI non fa altro che ricollegarsi alla disciplina tradizionale della Chiesa che connetteva sempre questi due obblighi con la proibizione del Diacono sposato di usare del matrimonio.

8. La mancanza di riferimento ai tempi di astinenza rituale.

Uno degli argomenti più forti a sostegno della continenza dei Diaconi sposati è data dall'assenza di ogni riferimento ai tempi di astinenza sessuale. Il principio dell'astinenza sessuale in chi serve all'altare è uno dei più chiari nell'Antico Testamento, e la Chiesa lo ha fatto suo "a fortiori" a sostegno dell'obbligo del celibato o della continenza perpetua da parte dei Diaconi, Presbiteri e Vescovi sposati. Infatti secondo i Padri della Chiesa, la frase di Gesù: "non sono venuto per abolire, ma per dare compimento" (Mt 5,17) significava che tale astinenza doveva diventare totale in chi serviva il sacrificio del Nuovo Testamento. Uno dei testi più significativi in merito è quello della lettera "Directa" di Papa Siricio. Egli scrive:

"Perché mai fu comandato ai sacerdoti di abitare nel tempio, lontano dalle loro case nell'anno del loro turno di servizio? Evidentemente per la ragione che non potessero avere relazioni sessuali con le loro mogli, e potessero in tal modo risplendere di coscienza pura per offrire un sacrificio gradito a Dio.... Per cui anche il Signore Gesù, dopo averci illuminati con il suo arrivo tra noi, da testimonianza nel Vangelo che "egli è venuto ad adempiere la Legge, non a

celebrata, anche dai religiosi, con rito speciale, che dovrà precedere l'ordinazione diaconale. Il celibato, assunto in tal modo, costituisce impedimento dirimente a contrarre le nozze. Anche i diaconi coniugati, quando abbiano perduta la moglie, secondo la disciplina tradizionale della chiesa sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio".

⁵⁵ Ibidem .NVI: "La pubblica assunzione dell'impegno del sacro celibato dinanzi a Dio e alla chiesa deve essere celebrata, anche dai religiosi, con rito speciale, che dovrà precedere l'ordinazione diaconale".

⁵⁶ Cf. Paolo VI, Sacrum Diaconatus Ordinem, nn. 11 e 16: "Possono essere chiamati al diaconato uomini di età più matura, sia celibi che congiunti in matrimonio; questi ultimi, però, non siano ammessi se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito.

16. Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica.

⁵⁷ Cf. Paolo VI 'Ad Pascendum', n. V: "I candidati al diaconato, prima dell'ordinazione, debbono consegnare all'ordinario (il vescovo e, negli istituti clericali di perfezione, il superiore maggiore) una dichiarazione di propria mano compilata e sottoscritta, nella quale attestano di voler ricevere spontaneamente e liberamente l'ordine sacro"

distruggerla” (Mt. 5,17). E in questo modo ha voluto che la bellezza della Chiesa, che e’ la sua sposa, si irradiasse con lo splendore della castita’, cosi’ che, quando nel giorno del giudizio egli ritornera’ tra di noi, egli la trovi senza ruga e senza macchia (Ef. 5,27) come Egli l’ha voluta per mezzo degli Apostoli.

*Tutti i Presbiteri e tutti i Leviti sono vincolati alle sanzioni di una legge perenne, per cui dal giorno della nostra Ordinazione noi affidiamo i nostri cuori e i nostri corpi alla continenza e alla castita’, al solo scopo che in tutte le cose noi possiamo piacere a Dio nei sacrifici che offriamo ogni giorno”.*⁵⁸

Bisogna osservare che il principio dell’astinenza sessuale dovuta dal ministro che serve all’altare non e’ mai stato rinnegato ne’ dalla Chiesa Occidentale ne’ dalla Chiesa Orientale, e neppure dalla tradizione della Chiesa Orientale iniziata dopo il Concilio Trullano del 691. Anzi bisogna dire che la testimonianza del Concilio Trullano II e’ di particolare importanza. Tale Concilio infatti, nello stesso canone in cui permette ai Diaconi e Presbiteri sposati l’uso del matrimonio, si premura di specificare che il debito coniugale non doveva essere posto in atto nei tempi del servizio all’altare. Esso cosi’ legiferava:

*“Tuttavia noi sappiamo, come e’ stato detto da coloro che si radunarono a Cartagine (con la preoccupazione della vita onesta del clero), che i Suddiaconi, che trattano i Santi Misteri, e i Diaconi e Presbiteri devono astenersi dalle loro consorti secondo il loro turno di servizio all’altare. In modo tale che anche noi osserviamo cio’ che ci e’ stato consegnato dagli Apostoli e preservato da un’antica tradizione, sapendo che c’e’ un tempo per tutte le cose e particolarmente per il digiuno e la preghiera. E’ doveroso infatti che coloro che assistono all’altare divino siano del tutto continenti quando trattano le cose sante, in modo che possano ottenere da Dio cio’ che essi chiedono con sincerita’”.*⁵⁹

Come si vede il principio era sempre lo stesso: quando si serviva all’altare bisognava astenersi da ogni attivita’ sessuale. La conseguenza liturgica fu che nella Chiesa Latina si continuo’ a celebrare ogni giorno, mentre nella Chiesa Orientale, la celebrazione della S. Messa da parte dei Presbiteri veniva limitata alla Domenica.

Da osservare che la Chiesa Cattolica ha affrontato il problema del Presbiterato (e quindi del Diaconato) uxorato fin da quando nel XV secolo gli Albanesi di Rito Greco, in fuga di fronte ai musulmani, trovarono rifugio nella diocesi latine dell’Italia meridionale e divennero cattolici. Da allora in avanti Roma ha sempre ricordato al clero cattolico di rito ortodosso di osservare i tempi di astinenza liturgica, seguendo le tradizioni locali, che molte volte erano estremamente rigide, come nel caso degli Armeni.⁶⁰ A modo di esempio, citiamo uno degli interventi di Roma su questo tema, e precisamente l’approvazione data da Benedetto XIV (1740-1758) alla regola dei Maroniti, anche perche’ questa direttiva si riferisce chiaramente anche ai Diaconi. Tale costituzione cosi’ leggeva:

“Quod vero ad ministerium presbyteri legitimo matrimonio conjuncti spectat, servandum ducimus quod a Clemente VIII Pontifice statutum est: presbyter conjugatus, ante sacrum sacrificium seu sanctam missam celebrandam, vel per hebdomadam vel triduum

⁵⁸ Cf. Denzinger: The source of Catholic Dogma, pp.38-39, London, 1954; cf: Siricius, PL 13, 1138a-39a.

⁵⁹ Concilio Trullano II, can. 13.

⁶⁰ Cf. Cholji Roman, op. cit. p. 169.

abstineat ab uxore. Idem dicendum est de diacono conjugato, quando ad altare est ministraturus et communionem sacram percepturus".⁶¹

Se il Motu Proprio "Sacrum Diaconatus Ordinem" intendesse 'ristabilire' il Diaconato permanente dei candidati sposati, con il diritto di usare il matrimonio, sarebbe logico aspettarsi un accenno ai tempi di astinenza sessuale, come fece il Trullano II, e come ha sempre fatto Roma con il clero cattolico di rito greco. Non avendolo fatto ed avendo invece descritto i doveri liturgici dei Diaconi attuali in modo simile alla descrizione fatta da Papa Siricio⁶², indica un'intenzione tutta diversa di Paolo VI.

Bisogna dire inoltre che nel Motu Proprio "Ad Pascendum" Paolo VI non evito' la questione della continenza del Diaconato sposato, come abbiamo visto poco fa al n. 7. Era il momento piu' indicato per dire che i Diaconi sposati potevano seguire legittimamente un'altra disciplina. In effetti fu concessa una differente disciplina per quanto riguarda la preghiera liturgica. Invece per quanto riguarda il celibato Paolo VI non mostro' nessuna "considerazione speciale". Al contrario egli affermo' che il Diaconato e' unico e che e' strettamente vincolato al celibato, con la conseguenza che chi assume il Diaconato, celibe o sposato che sia, si trova di fronte ad un impedimento dirimente riguardo ad matrimonio. E' evidente che in questo modo egli non ammetteva nessuna eccezione alla legge del celibato e che i tempi di astinenza sessuale per i diaconi sposati non erano neppure ipotizzati da Paolo VI.

Chi pensa che il Motu Proprio di Paolo VI conceda ai Diaconi sposati il diritto di usare del matrimonio senza la necessita' di definire i tempi di astinenza sessuale, dovrebbe allora rispondere a quale tradizione ecclesiale Paolo VI vuole ricollegarsi con l'attuale Diaconato. Non certamente alla tradizione della Chiesa Cattolica dei primi sette secoli, che aveva una disciplina chiara di continenza perpetua per tutti i Diaconi. Non si ricollegerebbe neppure alla tradizione della Chiesa Ortodossa a partire dal settimo secolo in avanti, che sottolinea con forza i tempi di astinenza sessuale. Non si ricollegerebbe neppure alla tradizionale disciplina seguita dal clero cattolico di rito orientale. A quale tradizione allora? Se Paolo VI

⁶¹ Cf. Constitutiones et Canones S. Synodi Montis Libani, a 1736, Pars II, cap. XIV, n. 35, Collectio Lacensis II 241. Per un approfondimento di questo tempo cf. Cholji Roman, op.cit., pp. 168-174.

⁶² Cf. Paolo VI, Sacrum Diaconatus Ordinem", n. 22: " *A norma della citata Costituzione del Concilio Vaticano II, spetta al diacono, secondo che l'Ordinario del luogo gli abbia commesso di attendere a tali funzioni:*
 1) assistere, durante le azioni liturgiche, il vescovo ed il sacerdote per tutto ciò che, secondo le prescrizioni dei diversi libri rituali, gli compete;
 2) amministrare solennemente il battesimo e supplire alle cerimonie eventualmente omesse nel conferimento di esso ai bambini e agli adulti;
 3) conservare l'Eucaristia, distribuirla a sé e agli altri, portarla come viatico ai moribondi e impartire al popolo con la sacra pisside la cosiddetta benedizione eucaristica;
 4) assistere ai matrimoni e benedirli, in nome della Chiesa, per delega del vescovo o del parroco, qualora manchi il sacerdote, nel rispetto di quanto stabilito nel CIC (Cf cann. 1095 § 2 e 1096) e valido restando il canone 1098 le cui prescrizioni, in ciò che si riferisce al sacerdote, devono ritenersi estese anche al diacono;
 5) amministrare i sacramentali, presiedere ai riti funebri e di sepoltura;
 6) leggere ai fedeli i divini libri della Scrittura e istruire e animare il popolo;
 7) presiedere ai servizi del culto e alle preghiere ove non sia presente il sacerdote;
 8) dirigere le celebrazioni della parola di Dio, soprattutto quando manchi il sacerdote;"

intendesse ricollegarsi in tal modo alla tradizione del Diaconato che uso' del matrimonio senza nessun riferimento ai tempi di astinenza sacerdotale, allora si ricollegherebbe ad una tradizione che non e' mai esistita nella Chiesa, ne' in quella Orientale, e tanto meno in quella Latina.

In altre parole, se accettassimo l'idea che il 'Sacrum Diaconatus Ordinem' ammette l'uso del matrimonio, indipendentemente dal rispetto dei tempi liturgici, ci troveremmo di fronte all'assurdo di un improvviso e sorprendente superamento della stessa disciplina trullana, che i Papi non hanno mai accettato nella Chiesa Latina.⁶³ Se fosse così, allora non si tratterebbe più di una continuità con la Chiesa dei primi secoli, ma di una totale rottura con essa. Attribuire al Vaticano II e a Paolo VI un atteggiamento del genere e' semplicemente assurdo.

9. Conferma dal Nuovo CIC e dal Nuovo Rito di Ordinazione Diaconale

Per dovere di completezza facciamo rilevare che i documenti basilari a cui il Sacrum Diaconatus Ordinem si riferisce e cioè il Diritto Canonico del 1917 e il rito di Ordinazione al Diaconato in vigore nel 1967 sono stati rieditati sotto Giovanni Paolo II, dopo aver subito un'ampia rielaborazione per metterli in sintonia col Vaticano II. Può sorgere quindi il legittimo dubbio che questi documenti abbiano modificato la posizione di Paolo VI, e che quindi l'uso del matrimonio da parte dei Diaconi sia entrato nella legislazione della Chiesa.

Pur lasciando ai competenti l'accurato esame al riguardo, non sembra che nessuno di questi due testi capovolga la posizione di Paolo VI quale risulta dal "Sacrum Diaconatus Ordinem".

Per quanto riguarda il Diritto Canonico del 1983 bisogna innanzitutto dire che non esiste nessun canone che riconosca esplicitamente ai Diaconi sposati l'uso legittimo del debito coniugale.

Esistono invece dei canoni che vanno nella direzione esattamente opposta. Per esempio:

- Il canone 266 afferma che uno diviene chierico con la pura ordinazione diaconale⁶⁴ e subito dopo il can. 277 afferma che tutti i chierici sono tenuti all'obbligo della continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli.⁶⁵ Sarebbe logico aspettarsi in questo canone una distinzione tra Diaconi celibi e Diaconi sposati, invece il canone 277 non fa nessuna distinzione al riguardo.
- Il can. 1031 ricorda al candidato sposato che deve avere il permesso della moglie per accedere all'ordinazione diaconale.⁶⁶ Il significato di tale "permesso" e' già stato chiarito al N. 4 di questa appendice.⁶⁷

⁶³ cf.: Cholij Roman, Clerical Celibacy in East and West, Leominster, 1989, pp. 179-192.

⁶⁴ **Can. 266 - § 1.** Uno diviene chierico con l'ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella prelatura personale al cui servizio è stato ammesso..."

⁶⁵ **Can. 277 - § 1.** I chierici sono tenuti all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini....."

⁶⁶ **Can. 1031 - "...§ 2.** Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della moglie."

⁶⁷ Facciamo notare che alcuni fanno riferimento al can. 1037 per provare che il celibato e' obbligatorio solo per il diacono permanente non sposato. Tuttavia bisogna ricordare che questo canone e' preceduto appunto dal can. 1031

- Il can. 1087 ribadisce per tutti i chierici quindi anche i Diaconi sposati non possono più accedere al matrimonio.⁶⁸ Questo canone richiama quanto è stato detto poco più sopra nel corso del N. 5.

In base a queste affermazioni è difficile concludere che la posizione del Diritto Canonico del 1983 sia radicalmente cambiata rispetto a quella del Diritto Canonico del 1917 e che quindi l'attuale prassi silenziosa sia giustificata dall'attuale Diritto Canonico. Bisogna invece dire che il CIC del 1983 non fa altro che recepire le indicazioni teologico-giuridiche date da Paolo VI nella "Sacrum Diaconatus Ordinem" in un contesto di osservanza della tradizione antica della Chiesa. Quindi le norme giuridiche del CIC del 1983 non sono né nuove né fine a se stesse, ma vanno interpretate con il significato che la Chiesa antica dava loro.

Alla stessa conclusione ci obbliga il nuovo rito "De Ordinatione Episcoporum, Presbyterorum et Diaconorum" del 1989, per le seguenti ragioni. Nell'introduzione ai vari riti di Ordinazione, la Congregazione per il Culto Divino spiega che il nuovo rito:

- Intende rendere più chiara la nozione del Diaconato già espressa nel Rito di Ordinazione diaconale pubblicato da Paolo VI nel 1972. Quindi si conferma quanto già deciso da Paolo VI.⁶⁹
- Richiama l'unità del Ministero Ordinato, che viene esercitato a tre diversi livelli dai Vescovi, Sacerdoti e Diaconi.⁷⁰
- Vincola l'ordinazione diaconale alla libera assunzione del celibato, col quale il candidato al Diaconato viene consacrato in modo nuovo a Cristo. Non si fa nessuna distinzione tra Diacono celibe e Diacono sposato, per cui è logico concludere che tutti i Diaconi sono vincolati al celibato o alla continenza sacerdotale.⁷¹ Questa conclusione è più che giustificata perché il nuovo rito di Ordinazione diaconale sa

che impone al Diacono sposato di avere il permesso della moglie per accedere all'ordinazione diaconale, il che equivale al suo impegno alla continenza perpetua.

⁶⁸ Can. 1087 – "Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini".

⁶⁹ Cf. De Ordinatione Episcoporum, Presbyterorum et Diaconorum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1990 pp. III-IV: "...1. Haec editio ditata est Praenotandis, sicut ceteri libri liturgici, ut exponatur doctrina de sacramento et structura celebrationis clarius eluceat...3. In prece ordinationis sive presbyterorum sive diaconorum, verbis quae ad naturam rei pertinent et ideo ad valorem actus exiguntur iisdem manentibus, nonnullae mutatae sunt locutiones, quaedam sententiae adiunctae e Novo Testamento haustae, it ut ipsa Prae electis et christifidelibus ditorem presbyteratus et diaconatus prebeat notionem, in quantum a Christo sacerdote profluunt"....

⁷⁰ Ibidem, p. 1: "...Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur, ab illis qui iam ab antiquo Episcopis, Presbyteris, Diaconis vocantur". Questa frase è ricavata dalla prima frase di LG 28 che tratta specificamente dell'unità del sacramento dell'Ordine. La frase completa (in italiano) dice: "Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv. 10, 36), per mezzo degli Apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i suoi successori, cioè i Vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, in vario grado, l'ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa. Così il ministero ecclesiastico istituito da Dio, viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati Vescovi, Presbiteri, Diaconi". Quindi l'obiezione secondo cui i diaconi non sono tenuti a seguire la legge del celibato/continenza sacerdotale per il fatto che loro non sacrificano non regge affatto. Secondo l'insegnamento del Vat. II, essi fanno parte integrante dell'Ordine Sacro, quindi partecipano nel modo loro proprio alla "confezione" del sacrificio eucaristico.

⁷¹ Ibidem, p. IV: "Ritus de sacro caelibatu amplectendo, a Sacra Congregatione pro Cultu Divino apparatus, ad normam Litterarum Apostolicarum *Ad pascendum*, quae a Paulo PP. VI fel. Rec. anno 1972 datae sunt, nunc inseritur in Ordinationem diaconorum. De speciali autem mandato Summi Pontificis Ioannis Pauli PP. II, disciplina mutata est ita ut etiam electi, qui in Istituto religioso vota perpetua emisissent, posthac teneantur in ipsa Ordinatione diaconorum..... sacrum caelibatum amplecti tamquam peculiare propositum Ordinationi de iure coniunctum"; cf.: pp. 101: "Per liberam assumptionem caelibatus coram Ecclesia, candidati ad diaconatum modo novo consecrantur".

- che il Diritto del 1983 impone al candidato sposato di avere il permesso della moglie per accedere al Diaconato.
- Viene affermata l'unicità dell'Ordinazione diaconale, al punto che nell'Ordinazione diaconale non ci deve essere nessuna distinzione a causa del diverso stato del candidato.⁷²
 - Non vi è mai nessuna concessione allo stato matrimoniale dei candidati sposati. Il rito di ordinazione diaconale del 1989, prevede una differenziazione solo al momento dell'omelia e al momento della promessa del celibato, il che è perfettamente logico perché gli sposati non possono promettere il celibato se ormai hanno ricevuto il sacramento del matrimonio. Comunque nell'omelia stessa tutti i candidati (sposati e non sposati) vengono indistintamente esortati ad essere "immaculatos et irreprehensibiles", e tutti ricevono il Diaconato con un'unico rito di Ordinazione senza alcuna distinzione a riguardo dello stato dei candidati.

In conclusione ci sembra che sia impossibile trovare nel nuovo rito di Ordinazione diaconale una qualsiasi affermazione che sostenga o giustifichi l'uso legittimo del matrimonio per i Diaconi sposati.

Di conseguenza ci pare di dover dire che non vi è nessun documento pontificio del dopo concilio che suffraghi tale interpretazione della LG 29.

CONCLUSIONE

Per tutti questi motivi ci sembra di poter concludere l'esame sia del "Sacrum Diaconatus Ordinem" che del LG 29 come segue:

- Nel Motu Proprio di Paolo VI non vi è nessuna affermazione che possa giustificare o sostenere l'uso del matrimonio da parte di chi si assume da sposato l'onere e le responsabilità del Diaconato Permanente.
- Al contrario, nel "Sacrum Diaconatus Ordinem" vi sono molte indicazioni riguardanti il mantenimento della disciplina tradizionale della Chiesa, che ha sempre richiamato l'obbligo anche per il Diacono sposato di astenersi da ogni relazione sessuale per il servizio all'altare.
- Essendo il "Sacrum Diaconatus Ordinem" l'interpretazione autentica del N 29 della Lumen Gentium, ci sembra di dover concludere che anche i Diaconi sposati del Vaticano II sono tenuti alla continenza perpetua, seguendo la disciplina che la Chiesa ha seguito nei primi sette secoli, e che la Chiesa Latina non ha mai rinnegato nei secoli seguenti.

⁷² Ibidem, pp. 102, "Cum Diaconatus unus sit, convenit ut etiam in celebratione Ordinationis nulla distinction fiat ratione status candidatorum".

- E' sorprendente che l'affermazione del Vat. II secondo cui anche gli 'sposati' sono eleggibili al Diaconato, sia stata largamente e velocemente interpretata come se i Diaconi sposati fossero liberi di usare del matrimonio nell'espletamento dei loro doveri diaconali. Sfortunatamente si e' dimenticato che la terminologia usata dal Concilio non nasce con il Vaticano II, ma ha una storia bimillenaria entro cui va obbligatoriamente collocata e interpretata. Appunto come ha fatto Paolo VI e gli altri Papi del dopo Concilio.

E' da credere che una tale conclusione sorprendera' piu' di qualcuno. Speriamo comunque che essa possa interessare chiunque ha a cuore il problema del Diaconato secondo lo spirito del Vaticano II.

Noi offriamo tale conclusione come elemento per conoscere il pensiero della Chiesa in merito, essendo ben coscienti che eventualmente spetta alla Chiesa stessa chiarire con Autorita' l'attuale incertezza, che purtroppo e' molto diffusa.

Noi ci limitiamo solo a dire che molte volte i silenzi della Chiesa sono molto piu' eloquenti delle sue affermazioni. La Sposa di Cristo tante volte preferisce seguire l'esempio del suo fondatore, che e' morto in Croce, senza ribadire che era il Figlio di Dio. Lo aveva gia' detto, ed era inutile e superfluo ribadirlo in quel momento, anche se ne era provocatoriamente richiesto dai suoi crocifissori. Quando la Chiesa con il silenzio segue l'esempio del suo Sposo, lo fa per insegnare, ribadire e proclamare. Mettersi dunque in profondo ascolto di cio' che essa veramente dice con il suo silenzio, e' una grande grazia che tutti noi dobbiamo domandare al Signore.

PAOLO VI

LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO

SACRUM DIACONATUS ORDINEM

VENGONO IMPARTITE NORME PER IL RISTABILIMENTO DEL DIACONATO PERMANENTE NELLA CHIESA LATINA

Fin dal tempo degli Apostoli, la Chiesa cattolica ebbe in gran venerazione l'ordine sacro del diaconato, come ne fa fede lo stesso san Paolo il quale espressamente porge il suo saluto oltre che ai vescovi anche ai diaconi (Cf *Fil* 1,1) e a Timoteo insegna quali virtù e pregi si richiedono in essi perché siano ritenuti degni del loro ministero (Cf *1 Tm* 3,8-13).

Inoltre, il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel rispetto di tale antichissima tradizione, rese attestato d'onore al diaconato nella Costituzione *Lumen Gentium*, laddove, dopo essersi occupato dei vescovi e dei sacerdoti, espresse l'elogio anche del terzo grado dell'ordine sacro, mettendone in luce la dignità ed enumerandone le finzioni. Il Concilio, invero, ben riconoscendo, da un lato,

come tali uffici, necessarissimi alla vita della Chiesa, difficilmente, in non pochi paesi, possano essere esercitati, attesa la disciplina vigente nella Chiesa latina e, d'altra parte, bramando di provvedere meglio a cosa di così grande interesse, sapientemente decretò che *si potesse in futuro ristabilire il diaconato quale proprio e permanente grado della gerarchia* (Cf CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen Gentium*, n. 29: AAS 57 (1965), p. 36).

Benché, infatti, soprattutto nei territori di missione, usualmente vengano affidati a laici non pochi uffici diaconati, tuttavia, *è bene che quanti esercitano davvero il ministero diaconale siano fortificati e più strettamente associati all'altare mediante l'imposizione delle mani, che è tradizione apostolica, affinché più efficacemente essi adempiano, in virtù della grazia sacramentale del diaconato, il proprio ministero* (CONC. VAT. II, Decr. sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes*, n. 16: ØS 58 (1966), p. 967). In tal modo, sarà ottimamente chiarita la natura propria di questo Ordine che non deve essere considerato come un puro e semplice grado di accesso al sacerdozio; esso, insigne per l'indelebile carattere e la particolare sua grazia, di tanto si arricchisce che coloro i quali vi sono chiamati possono in maniera stabile dedicarsi ai *ministeri di Cristo e della Chiesa* (Cf CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen Gentium*, n. 41: AAS 57 (1965), p. 46).

Ancorché il diaconato permanente non necessariamente in tutta la Chiesa latina debba essere instaurato, dal momento che *spetta alle competenti Conferenze Episcopali nazionali, con l'approvazione del Sommo Pontefice, decidere se e dove sia opportuno istituire, per la cura delle anime, tale specie di diaconi* (*Ibid.*, n. 29: AAS 57 (1965), p. 36), tuttavia, giudichiamo non soltanto opportuno, ma anche indispensabile che si pubblicino delle norme ben determinate per l'adattamento della vigente disciplina ai nuovi insegnamenti del Concilio Ecumenico e per la determinazione di giuste condizioni per mezzo delle quali non soltanto venga opportunamente ordinato il ministero diaconale, ma la preparazione stessa dei candidati corrisponda più adeguatamente alle varie loro condizioni di vita, ai loro comuni uffici, alla sacra dignità.

Prima di tutto, quindi, se non si sarà provveduto altrimenti, confermiamo e dichiariamo valido anche per quelli che permarranno stabilmente nel diaconato quanto è stabilito nel CIC circa i diritti e i doveri dei diaconi, siano, tali diritti e doveri, comuni a tutti i chierici, siano loro propri. Per i diaconi, inoltre, stabiliamo quanto segue.

I

1. È compito delle legittime Assemblee dei Vescovi o Conferenze episcopali, deliberare, consentendolo il Sommo Pontefice, se e dove, in vista del bene dei fedeli, sia da istituire il diaconato come proprio e permanente grado della Gerarchia.
2. Nel chiedere alla Sede Apostolica l'approvazione si devono dichiarare sia i motivi che inducono a disporre, per un determinato paese, tale nuova disciplina, sia le circostanze che diano speranza di buon esito; similmente si dovrà indicare il modo di attuazione della nuova disciplina, se, cioè, si tratti di conferire il diaconato *a giovani idonei, per i quali... la legge del celibato deve restare valida, oppure a uomini di età più matura, anche coniugati, o infine, a persone appartenenti ad ambedue le specie di candidati*.
3. Ottenuta l'approvazione della Sede Apostolica, è in potere di ciascun Ordinario, nell'ambito della propria giurisdizione, approvare e ordinare i candidati, a meno che non si tratti di casi particolari eccedenti tale sua facoltà.

Nel comporre la relazione sullo stato della propria diocesi, gli Ordinari facciano menzione della disciplina diaconale ivi instaurata.

II

4. Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio Ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato.
5. Il diaconato permanente non si conferisca prima del compimento del venticinquesimo anno di età; tuttavia, un'età maggiore potrà essere richiesta dalle Conferenze Episcopali.
6. I giovani candidati all'ufficio diaconale vengano accolti in uno speciale Istituto ove siano messi alla prova, educati a vivere una vita veramente evangelica e preparati a svolgere utilmente le proprie specifiche funzioni.
7. Per la fondazione di un tale Istituto, i Vescovi dello stesso paese o, se sarà necessario, anche di più paesi, secondo la diversità delle circostanze, uniscano i loro sforzi. Scelgano, quindi, per la guida di esso, superiori particolarmente idonei e stabiliscano accuratissime norme relative alla disciplina ed all'ordinamento degli studi, osservando le seguenti prescrizioni.
8. Siano ammessi al tirocinio diaconale soltanto quei giovani che abbiano manifestato una naturale propensione dello spirito al servizio della sacra Gerarchia e della comunità cristiana e che abbiano acquisito un patrimonio dottrinale sufficientemente ricco in ragione delle consuetudini ambientali e locali e conformemente ad esse.
9. Il vero e proprio tirocinio diaconale si protragga almeno per durata di tre anni; l'ordine degli studi, inoltre, sia regolato in modo che i candidati a grado a grado, progressivamente, vengano disposti ad attendere con perizia ed utilità ai vari uffici diaconali. Nel suo complesso, poi, il ciclo degli studi potrà essere ordinato in modo tale che nel corso dell'ultimo anno venga data una specifica preparazione ai diversi uffici ai quali i diaconi, di preferenza, attenderanno.
10. A ciò si aggiungano le esercitazioni pratiche riguardanti l'insegnamento degli elementi della religione cristiana ai fanciulli ed agli altri fedeli, la divulgazione e la direzione del canto sacro, la lettura dei libri divini della Scrittura nelle assemblee dei fedeli, la predicazione e l'esortazione al popolo, l'amministrazione dei sacramenti che competono ai diaconi, la visita agli ammalati e, in genere, l'adempimento di quei servizi che ad essi possono essere commessi.

III

11. Possono essere chiamati al diaconato uomini di età più matura, sia celibi che congiunti in matrimonio; questi ultimi, però, non siano ammessi se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito.
12. La suddetta età si raggiunge, come limite inferiore, al compiersi del trentacinquesimo anno; tuttavia, essa è da intendersi nel senso che nessuno può essere chiamato al diaconato senza aver prima ottenuto la stima del clero e dei fedeli con il diuturno esempio di una vita veramente cristiana, con l'integrità dei costumi e l'indole incline al servizio.
13. Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione (Cf *I Tm* 3,10-12).
14. È auspicabile che anche tali diaconi siano provvisti di non mediocre dottrina, secondo quanto è stato detto ai nn. 8, 9, 10, o che almeno essi abbiano credito per quella preparazione intellettuale che, a giudizio della Conferenza episcopale, sarà loro indispensabile per il

compimento delle proprie specifiche funzioni. Siano perciò ammessi, per un certo tempo, in uno speciale Istituto ove possano apprendere tutto ciò di cui avranno bisogno per attendere degnamente all'ufficio diaconale.

15. Che se ciò non possa farsi, l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità. Sempre ed attentamente, però, occorre vigilare affinché soltanto uomini idonei e sperimentati siano annoverati nel sacro ordine.

16. Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica.

17. Si badi che i diaconi non esercitino arti o professioni che, a giudizio dell'Ordinario del luogo, non convengano loro o impediscano il fruttuoso esercizio del sacro ministero.

IV

18. Qualunque diacono, che non sia membro professore di qualche famiglia religiosa, deve essere regolarmente iscritto a una diocesi.

19. Le norme vigenti circa la doverosa sollecitudine per il congruo sostentamento dei sacerdoti e per la garanzia in loro favore delle cosiddette assicurazioni sociali, devono essere osservate anche per i diaconi stabilmente costituiti, tenuto conto altresì della famiglia di quanti, tra essi, vivono congiunti in matrimonio, e in armonia con il contenuto dell'art. 21 della presente Lettera.

20. Sarà compito della Conferenza episcopale emanare norme determinate, relative all'onesto sostentamento del diacono e della sua famiglia, se unito in matrimonio, secondo le diverse circostanze di tempo e di luogo.

21. I diaconi che esercitano una professione civile devono provvedere, per quanto possibile, alle necessità proprie e della propria famiglia con gli utili da essa derivanti.

V

22. A norma della citata Costituzione del Concilio Vaticano II, spetta al diacono, secondo che l'Ordinario del luogo gli abbia commesso di attendere a tali funzioni:

- 1) assistere, durante le azioni liturgiche, il vescovo ed il sacerdote per tutto ciò che, secondo le prescrizioni dei diversi libri rituali, gli compete;
- 2) amministrare solennemente il battesimo e supplire alle cerimonie eventualmente omesse nel conferimento di esso ai bambini e agli adulti;
- 3) conservare l'Eucaristia, distribuirla a sé e agli altri, portarla come viatico ai moribondi e impartire al popolo con la sacra pisside la cosiddetta benedizione eucaristica;
- 4) assistere ai matrimoni e benedirli, in nome della Chiesa, per delega del vescovo o del parroco, qualora manchi il sacerdote, nel rispetto di quanto stabilito nel CIC (Cf cann. 1095 § 2 e 1096) e valido restando il canone 1098 le cui prescrizioni, in ciò che si riferisce al sacerdote, devono ritenersi estese anche al diacono;
- 5) amministrare i sacramentali, presiedere ai riti funebri e di sepoltura;
- 6) leggere ai fedeli i divini libri della Scrittura e istruire e animare il popolo;
- 7) presiedere ai servizi del culto e alle preghiere ove non sia presente il sacerdote;
- 8) dirigere le celebrazioni della parola di Dio, soprattutto quando manchi il sacerdote;
- 9) esercitare, in nome della Gerarchia, i doveri della carità e dell'amministrazione, nonché le opere di servizio sociale;
- 10) guidare legittimamente, in nome del parroco e del vescovo, comunità cristiane disperse;
- 11) promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici.

23. Tutte queste funzioni devono essere compiute in perfetta comunione con il vescovo e con il suo presbiterio, cioè sotto l'autorità del vescovo e del sacerdote che, nel territorio, presiedono alla cura delle anime.

24. I diaconi, per quanto possibile, siano ammessi a far parte dei Consigli Pastorali.

VI

25. I diaconi, come quelli che si dedicano ai misteri di Cristo e della Chiesa, si astengano da qualsiasi cattiva abitudine e procurino di essere sempre graditi a Dio, *pronti a qualunque opera buona* (Cf 2 Tm 2,21) per la salvezza degli uomini. A motivo, dunque, dell'ordine ricevuto, essi devono superare di gran lunga tutti gli altri nella pratica della vita liturgica, nell'amore alla preghiera, nel servizio divino, nell'esercizio dell'obbedienza, della carità e della castità.

26. Sarà compito della Conferenza episcopale stabilire più efficaci norme per alimentare la vita spirituale dei diaconi, siano essi celibi o viventi nel matrimonio. Procurino, però, gli Ordinari che tutti i diaconi:

- 1) si dedichino assiduamente alla lettura e all'intima meditazione della parola di Dio;
- 2) spesso, o anche ogni giorno, partecipino attivamente al sacrificio della Messa, si ristorino spiritualmente con il sacramento della SS. Eucaristia e ad esso devotamente rendano visita;
- 3) purifichino frequentemente la propria anima con il sacramento della Penitenza e, al fine di riceverlo più degnamente, ogni giorno esaminino la propria coscienza;
- 4) con intenso esercizio di filiale pietà venerino e amino la Vergine Maria, Madre di Dio.

27. È cosa sommamente conveniente che i diaconi stabilmente costituiti recitino ogni giorno almeno una parte dell'Ufficio divino, da stabilirsi dalla Conferenza episcopale.

28. I diaconi diocesani, almeno ogni due anni, devono attendere agli esercizi spirituali in una qualche casa religiosa o pia opera designata dall'Ordinario.

29. I diaconi non interrompano gli studi, particolarmente quelli sacri; leggano assiduamente i libri divini della Scrittura; si dedichino all'apprendimento delle discipline ecclesiastiche in modo da poter rettamente esporre agli altri la dottrina cattolica e divenire sempre più capaci di istruire e rafforzare gli animi dei fedeli. A tal fine, i diaconi siano invitati a partecipare ai convegni periodici in cui vengono affrontati e trattati problemi relativi alla loro vita ed al sacro ministero.

30. I diaconi, a motivo della particolare natura del ministero loro connesso, devono professare al vescovo riverenza ed obbedienza; i vescovi, da parte loro, stimino assai nel Signore questi ministri del popolo di Dio e li seguano con paterno affetto. Se un diacono, per giusti motivi, si stabilisce temporaneamente fuori della propria diocesi, volentieri procuri di sottomettersi alla vigilanza e all'autorità dell'Ordinario del luogo per tutto ciò che riguarda i doveri e le funzioni propri dello stato diaconale (DIRITTO ORIENTALE, *De Personis*, can 87: AAS 49 (1957), p. 462).

31. Quanto all'abito, dovrà rispettarsi la consuetudine locale, conformemente alle norme prestabilite dalla Conferenza episcopale.

VII

32. Istituire il diaconato permanente tra i religiosi è diritto riservato alla Santa Sede, alla quale soltanto spetta di esaminare e approvare i voti dei Capitoli Generali in materia.

33. I diaconi religiosi esercitano il ministero diaconale sotto l'autorità del vescovo e dei propri superiori, secondo le norme vigenti per i religiosi sacerdoti; essi devono sottostare, inoltre, alle leggi da cui risultano vincolati gli altri membri della famiglia religiosa.

34. Il diacono religioso, stabilmente o temporaneamente dimorante in un territorio in cui non sia in vigore la disciplina del diaconato permanente, non eserciti le funzioni diaconali, se non con il consenso dell'Ordinario del luogo.

35. Quanto si è detto dei religiosi nei nn. 32-34, deve pure intendersi come riferito anche ai membri degli altri istituti che professano i consigli evangelici.

VIII

36. Per quanto riguarda il rito da seguirsi nel conferimento del sacro Ordine del diaconato e gli Ordini che ad esso si fanno precedere, si osservi la disciplina tuttora vigente, finché dalla Santa Sede non venga modificata.

Infine, esaurita la comunicazione delle presenti norme, un auspicio sgorga spontaneo dall'animo Nostro: i diaconi, cioè, nell'adempimento delle loro difficili mansioni nelle particolari circostanze di questo nostro tempo, seguano gli illustri esempi che noi loro proponiamo: il protomartire santo Stefano che, come afferma sant'Ireneo, *per primo fu scelto dagli Apostoli per il servizio* (*Adv. Haereses*, IV, 15, 1: PG 7, 1013), e san Lorenzo Romano, *che eccelleva su tutti distinguendosi non soltanto nell'amministrazione dei sacramenti ma anche nella gestione del patrimonio ecclesiastico* (S. LEONE MAGNO, *Serm.* 85: PL 54, 436).

Ordiniamo, poi, che quanto è stato da Noi stabilito con la presente Lettera data in forma di motu proprio resti fermo e valido nonostante qualsiasi altra disposizione in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 18 giugno, festa di sant'Efrem siro, diacono, nell'anno 1967, quarto del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Audet J. P. *Mariage et celibate dans le service pastorale de l'Eglise: Histoire et orientations*, Paris, 1967.
- Bickell, G. "Der Colibat eine apostolische Anordnung" *ZkTh* 2 (1878): 26-64.
- Boehmer, H. "Die Entstehung des Zolibates". In *Geschichtliche Studien Albert Hauck zum 70. Geburtstag dargebracht*, 6-24. Leipzig, 1916.
- Cholij, R. "Clerical Celibacy in the East and West", 1988, Worcester.
- Cochini C. "The Apostolic Origins of Priestly Celibacy, S. Francisco, 1990.
- Coppens, J. *Sacerdoce et celibate. Etudes historiques et theologiques puublies par J. Coppens*. Bibliotheca ephemeridum theologiarum Lovaniensium, XVIII. Gembloux-Louvain, 1971.
- Crouzel, H "Le celibate et la continence ecclesiastique dans l'Eglise primitive: leurs motivations", in *Sacerdoce et celibate. Etudes historiques et theologiques*, ed J.

- Coppens, 333-71. Gembloux-Louvain 1971
- Felici, P. *Il Vaticano II e il Celibato sacerdotale*. Citta' del vaticano, 1969.
- Funk, F. X.. "Der Colibat keine apostolische Anordnung" TThQ 61 (1879): 208-247.
- Galot, J. "Sacerdoce et celibate". NRTh 96 (1964): 113-36.
- Gryson, R. *Les origins du celibate ecclesiastique du premier au septieme siecle*. Gembloux 1970.
- Heid Stefan: *Celibacy in the Early Church*, San Francisco, 2000.
- Kittel Gerahrd, Grande Lessico del Nuovo Testamento, Vol III, col. 33-42, Edizione Italiana, Brescia, 1967;
- Leclerq, H. "La Legislation conciliaire relative au celibate ecclesiastique", in C. J. Hefele and H. Leclerq, *Histoire des conciles d'apres les documents originaux*, II, 2; Appendice VI, 1321-48. Paris, 1908.
- Lyonnet, S. "Le diacre 'mari d'une seule femme' (I Tim. 3, 12)". In *Le Diacre dans l'Eglise et le monde d'aujourd'hui*, Unam Sanctam 59, published by Winninger and Y Cpongar, 272-78. Paris, 1966.
- Pampaloni, P. "Continenza e celibato del clero. Leggi e motive nelle fonti canonistiche dei secoli IV e V" *Studia Patavina* 17 (1970): 5-9.
- Schillebeeckx, E. *Autour du celibate du pretre, etude critique*. Paris, 1967.
- Segalla, G. "Il testo piu' antico sul celibato: Mt. 19, 11-12". *Studia Patavina* 17 (1970): 121-137.
- Stickler, A. M. "La continenza dei diaconi specialmente nel primo millennio della Chiesa". *Salesianum* 26 (1964): 275-302.
- "Tratti salienti nella storia del celibato". *Sacra Dottrina* 15 (1970): 585-620.
- "L'evolution de la discipline du celibate dans l'Eglise en Occident de la fin de l'age patristique au Concile du Trente", in *Sacerdoce et celibate. Etudes historiques et theologiques*, published by J. Coppens, 373-442. Gembloux-Louvain, 1971.
- "Il celibato ecclesiastico". In *L'Osservatore della Domenica*, supplemento to nos. 103, 109, 115 of *L'Osservatore Romano* 6, 13. May 20, 1979.
- "The case for Clerical Celibacy, San Francisco, 1995.
- Vancard E., *Celibat ecclesiastique*, in *DTHC* 2, 2 (1932), 2068-2088.
- William F. Orr/Walther James Arthur, *I Corinthians*, The Anchor Bible, USA, 1976
- Zerwick Max, *Analysis Pjilologica Novi Testamenti Graeci*, Rome, 1960

Documenti di redazione Conciliare

1. Schemata Constitutionum et Decretorum, de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, Series Secunda De Ecclesia et De Naria Virgine, Typis Poliglottis Vaticanis, MCMLXII.
2. Relatio Super Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIII.
3. Schemata Constitutionum Et Decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia Pars I, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIII.

4. Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema Constitutionis dogmaticae De Ecclesia Pars I, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIII.
5. Propositiones Congregationis Generalis suffragiis subiciendae quoad Caput II Schematis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIII.
6. De Ecclesia Textus Propositus Post Discussiones Mart. 1964, Caput III (olim II) De Constitutione Hierarchica Ecclesiae et in specie De Episcopatu, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV.
7. Schema Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV.
8. Relatio Super Caput III Textus Emendati Schematis Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis Vaticanis – MCMLXIV.
9. Quaesitum Circa Modum Suffragandi Schema Constitutionis De Ecclesia, Typis Polyglottis vaticanis, MCMLXIV.
10. Schema Constitutions Dogmaticae De Ecclesia, MODI a Patribus Conciliaribus Propositi A Commissione Doctrinali Examinati, III, Caput III De Constitutione Hierarchica Ecclesiae et In Specie de Episcopatu, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIV.
11. “Eminentissime Domine”. Questo documento, non aveva ne’ titolo ne’ data. Probabilmente fu scritto verso la fine del 1962. Per praticita’, ci permettiamo di chiamarlo “Eminentissime Domine” dalle due prime parole con le quali inizia. Esso era indirizzato ai Padri Conciliari ed era sostenuto da 91 firme di vari teologi e personalita’ ecclesiasitiche, tra cui spiccavano quelle di Alfons Auer, Ives Congar, Bernad Haering, Hubert Jedin, Karl Rahner .

**DOCUMENTI PONTIFICI
RIGUARDANTI IL DIACONATO PERMANENTE**

1. Paolo VI: Sacrum Diaconatus Ordinem, Lettera Apostolica Motu Proprio, 1967.
2. Pontificale Romanum, ex decreto Sacrosancti Oecumnici Concilii Vaticani II Instauratum Actoritate Pauli PP. VI Promulgatum, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXVIII.
3. Paolo VI, Ad Pascendum, Motu Proprio, Roma, 15-8-1972.
4. Paolo VI, Ministeria Quaedam, Lettera Apostolica Motu Proprio, Roma, 15-8-1972.
5. Pontificale Romanum, ex decreto Sacrosancti Oecumnici Concilii Vaticani II Renovatum Actoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II Cura Recognitum, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi, Editio Typica Altera, Typis Polyglottis Vaticanis, 1990.

